



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Della valle Flora

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
184	10/10/2022	7	18

Oggetto:

Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, Titolo III, e Regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4. Approvazione della nuova modulistica e dei nuovi schemi relativi alle procedure per la redazione dei Piani di Gestione Forestale.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- a. l'articolo 10 della L. R. n. 11/1996, "*Modifiche ed integrazioni alla L. R. n. 13/1987, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo*" ha confermato l'obbligo da parte dei Comuni ed Enti di utilizzare i beni silvo-pastorali di loro proprietà in base ad un Piano di Assestamento (oggi Gestione) Forestale di durata decennale;
- b. la Giunta Regionale della Campania, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 della L. R. n. 3/2017, per il funzionamento del sistema forestale regionale, in conformità dell'articolo 56, comma 4, del proprio Statuto, ha approvato con DGR 26 settembre 2017, n. 585, il "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*";
- c. il Presidente della Giunta regionale ha emanato il Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, intitolato "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*";
- d. con il Regolamento regionale n. 3/2017, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 della L. R. n. 3/2017, sono stati abrogati alcuni articoli della L. R. n. 11/96 ed integralmente abrogati e sostituiti i suoi allegati "A", "B", "C", eccetto gli artt. 47 e 48, e "D", eccetto gli artt. 7 e 8;
- e. nel Titolo III del Regolamento regionale n. 3/2017 sono individuate le procedure relative alla redazione dei Piani di Gestione Forestale – P.G.F. ;
- f. con il Regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8, intitolato "*Modifiche al Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale)*", sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2017;
- g. con il Decreto regionale dirigenziale del 29 novembre 2018, n. 293, sono stati approvati, tra gli altri, gli schemi dei processi e la modulistica dei procedimenti di cui alle procedure relative alla redazione dei Piani di Gestione Forestale, individuate dal Titolo III del Regolamento regionale n. 3/2017;
- h. con il Regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2, intitolato "*Ulteriori modifiche al Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale)*", sono state apportate alcune ulteriori modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2017;
- i. con il Decreto regionale dirigenziale del 19 giugno 2020, n. 119, sono state apportate le modifiche e le integrazioni alla modulistica e agli schemi relativi alle procedure per la redazione dei Piani di Gestione Forestale;
- j. in attuazione del Decreto Legislativo n. 34/2018 sono stati emanati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Dicasteri interessati, tra gli altri, i seguenti decreti ministeriali ed interministeriali:
 - 1) Decreto Ministeriale 29 aprile 2020, n. 4470, di "*Definizione dei criteri minimi nazionali richiesti per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali*";
 - 2) Decreto Ministeriale 29 aprile 2020, n. 4472, di "[Definizione dei criteri nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali](#)";
 - 3) Decreto Interministeriale 7 ottobre 2020, n. 9219119, recante "[Linee guida per definizione criteri per esonero interventi compensativi per trasformazione bosco](#)";
 - 4) Decreto Interministeriale 28 ottobre 2021, n. 563734, recante "*Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale*";
 - 5) Decreto Interministeriale 28 ottobre 2021 n. 563765, recante "[Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale](#)";
 - 6) Decreto Interministeriale 18 novembre 2021, n. 604983, di "[Approvazione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti](#)";
 - 7) Decreto Interministeriale 24 dicembre 2021, n. 677064, recante "*Strategia forestale nazionale*";
- k. con il Regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4, intitolato "*Adeguamento alle previsioni dei decreti ministeriali attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e ulteriori modifiche al regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3*", sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2017;

CONSIDERATO che:

- a. il Regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4, introduce alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del Titolo III (*Piani di Gestione Forestale – P.G.F.*) del Regolamento regionale n. 3/2017;
- b. per le modifiche e le integrazioni introdotte dal Regolamento regionale n. 4/2022 è necessario procedere ad un adeguamento della modulistica relativa ai procedimenti e degli schemi relativi ai processi di cui al su richiamato Titoli III, approvati con Decreto regionale dirigenziale n. 119/2020;

PRESO ATTO che:

- a. le modificazioni apportate costituiscono dei meri adeguamenti alle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017, modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 4/2022;
- b. al fine di fornire indicazioni comuni per la redazione dei Piani di Gestione Forestale nella Regione Campania è necessario adeguare alle nuove disposizioni normative anche il Computo metrico-estimativo, elaborato in ottemperanza alla L. R. n. 6/2016, alla DGR n. 195/2016 e alla DGR 84/2018, per la redazione dei Piani di Gestione Forestale introducendo una nuova voce di costo relativa alla metodologia di telerilevamento “*Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging*” - LIDAR;
- c. è necessario abrogare il Decreto regionale dirigenziale n. 119/2020;

RILEVATO che:

- a. la modulistica dei procedimenti, predisposta ai sensi degli articoli n. 88, 89, 90, 91, 93, 94, 97, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 117, 118, 119, del Regolamento regionale n. 3/2017 e degli articoli 10, 18, 31 della L. R. n. 11/1996, è composta da n. 16 modelli, allegati al presente atto, come di seguito indicati:
 - Allegato 1 - Relazione preliminare del Piano di Gestione Forestale – P.G.F.;
 - Allegato 2 - Computo metrico-estimativo per la redazione del Piano di Gestione Forestale;
 - Allegato 3 - Indice dei contenuti del Piano di Gestione Forestale;
 - Allegato 4 - Indice dei contenuti del Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata;
 - Allegato 5 - Particelle forestali singola Classe economica/Compresa;
 - Allegato 6 - Piano dei tagli singola Classe economica/Compresa;
 - Allegato 7 - Descrizione particellare;
 - Allegato 8 - Descrizione particellare dei Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata;
 - Allegato 9 - Rilievo aree di saggio/Transect;
 - Allegato 10 - Rilievo cavallettamento totale;
 - Allegato 11 - Riepilogo generale delle particelle forestali;
 - Allegato 12 - Riepilogo generale del piano dei tagli;
 - Allegato 13 - Libro economico;
 - Allegato 14 - Modello di: Modalità di godimento e stato dei diritti degli usi civici;
 - Allegato 15 - Modello di: Norme per la raccolta dei prodotti secondari;
 - Allegato 16 - Modello di: Regolamento del pascolo;
- b. gli schemi dei processi, predisposti ai sensi degli articoli n. 118, 119, 120, 121, 123 del Regolamento regionale n. 3/2017, sono composti da n. 2 prospetti, allegati al presente atto, come di seguito indicati:
 - Allegato 16 - Procedura per la redazione dei Piano di Gestione Forestale dei Soggetti pubblici;
 - Allegato 17 - Procedura per la redazione dei Piano di Gestione Forestale dei Soggetti privati;
- c. Il Decreto regionale dirigenziale n. 293/2018 ha disposto che gli schemi e la modulistica relativi Piani di Gestione Forestale possono essere oggetto di periodiche revisioni e modifiche;

DATO ATTO che:

- a. sussistono le condizioni di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.P.G.R. del 20 novembre 2009, n. 15, in quanto rivolto a una generalità di soggetti indeterminati ed indeterminabili a priori;

- b. la fattispecie rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 23 e 39 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, e della L.R. n. 23/2017 nella sezione dedicata del Portale denominata “Regione Campania Casa di Vetro”;

RITENUTO che, ai sensi delle disposizioni di cui al Titoli III del Regolamento regionale n. 3/2017, sussistono i presupposti per l’approvazione degli schemi e della modulistica su indicati;

VISTI:

- a. la L. R. 11/ 96;
- b. il D.P.G.R. n. 15/2009;
- c. il Regolamento regionale n. 3/2017;
- d. il Regolamento regionale, n. 8/2018;
- e. il Regolamento regionale n. 2/2020;
- f. il D.R.D. n. 119/2020;
- g. il Regolamento regionale n. 4/2022;
- h. il D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34;
- i. il Decreto Interministeriale n. 563765/2021;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nonché dell’espressa regolarità della stessa resa dal dirigente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati di:

1. di approvare la su indicata modulistica che si compone di n. 16 allegati afferenti agli articoli n. 88, 89, 90, 91, 93, 94, 97, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 117, 118, 119, del Regolamento regionale n. 3/2017 e degli articoli 10, 18, 31 della L. R. n. 11/1996;
2. di approvare i su indicati schemi dei processi di cui al già menzionato Titolo III che si compongono di n. 2 allegati afferenti agli articoli n. 118, 119, 120, 121, 123 del Regolamento regionale n. 3/2017;
3. di abrogare il Decreto regionale dirigenziale n. 119/2020;
4. dare atto che i predetti schemi e modulistica potranno essere oggetto di periodiche revisioni e modifiche conseguenti a future modifiche normative o a fronte di eventuali criticità derivanti dalla loro applicazione operativa;
5. che la fattispecie rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 23 e 39 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, e della L. R. 28 luglio 2017, n. 23, nella sezione dedicata del Portale denominata “Regione Campania Casa di Vetro”;
6. inviare il presente decreto:
 - 6.1. all’Assessore all’ Agricoltura;
 - 6.2. alla Direttrice della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
 - 6.3. alle U.O.D. 50.07.22, 50.07.23, 50.07.24, 50.07.25, 50.07.26;
 - 6.4. alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione - 50.10.00 - per il monitoraggio dei provvedimenti da inserire in “Casa di vetro”;
 - 6.5. all’UOD Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – 40.03.05 - per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Della Valle

**RELAZIONE PRELIMINARE
DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE – P.G.F.
(Art. 118 e 119 del Regolamento regionale n. 3/2017)**

1. SOGGETTO PROPRIETARIO (pubblico/privato) – INCARICATO – GESTORE - CAPOFILA

Denominazione del soggetto proprietario/incaricato/gestore/capofila:	
Indirizzo:	
Comune/CAP:	
Telefono:	
PEC:	

Composizione del raggruppamento ¹	
Componente n.1 - denominazione:	
Indirizzo:	
Comune/CAP:	
Telefono:	
PEC:	
Componente n.2 – denominazione:	
Indirizzo:	
Comune/CAP:	
Telefono:	
PEC:	

(Aggiungere tante ripetizioni quante ne occorrono)

2. ANAGRAFICA DEL R.U.P.²

Cognome e Nome:	
Indirizzo:	
Comune/CAP:	
Telefono:	
PEC:	

¹ Compilare solo in caso di un raggruppamento di più Soggetti proprietari

² Compilare solo in caso di Soggetti pubblici

3. ANAGRAFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REDAZIONE DEL PGF³

Denominazione soggetto incaricato ³ :	
Dr. Agr./Dr. For. Cognome e Nome ³ :	
Ordine/Collegio e n. iscrizione:	
Indirizzo di residenza:	
Comune di residenza/CAP:	
Telefono/Cellulare:	
PEC:	
Provvedimento di affidamento dell'incarico:	

4. GENERALITÀ

Tipologia di pianificazione ⁴	
Periodo di vigenza del precedente PGF ⁵	
Regolamento del Pascolo vigente ⁶	
Estremi dell'Atto di approvazione	
Regolamento Usi Civici vigente ⁷	
Estremi dell'Atto del Comune/Ente di approvazione	
Estremi del Decreto Dirigenziale Regionale di approvazione ⁸	
Tipologia del possesso dei beni silvo-pastorali ⁹	

5. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO

5.1. Descrizione dell'ambiente e del territorio – aspetti generali

- a) Descrivere sinteticamente le principali caratteristiche del territorio entro il quale ricadono i beni silvo-pastorali oggetto della pianificazione forestale. In particolare vanno evidenziati: proprietà, superficie, inquadramento fitoclimatico, aspetti geomorfologici, idrologici e pedologici.

³ I soggetti incaricati devono essere dr. Agronomi o Dr. Forestali. In caso di A.T.P. indicare il rappresentante dell'associazione e il Dr.Agr. o Dr. For. Firmatario della relazione. Se più di uno aggiungere altri record

⁴ Indicare se variante, revisione o ex novo

⁵ In caso di revisione indicare il periodo di vigenza del precedente Piano di Gestione (già Assestamento) Forestale

⁶ Indicare se presente o assente. In caso di Soggetti pubblici, se presente indicare l'atto di approvazione del Regolamento

⁷ Indicare se presente o assente. In caso di Soggetti pubblici, se presente indicare gli estremi degli atti di approvazione del Regolamento

⁸ La procedura di approvazione del Regolamento degli Usi Civici è disciplinata dalla DGR n. 61/2015.

⁹ Indicare se i beni silvo-pastorali sono di proprietà del Soggetto pubblico/privato e/o in gestione. Indicare anche se è presente un incarico per la redazione del P.G.F.

5.1.1. Vincoli esistenti

a) I vincoli che interessano i beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione (*barrare la voce che interessa*):

A	Idrogeologico (L. 3267/1923);
B	Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989, n. 183 – L. R. 07/02/1994, n. 8);
B	Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981);
D	Paesaggistico - D.lgs. 42/2004 (<i>barrare la voce che interessa</i>): <input type="checkbox"/> art.142 – <input type="checkbox"/> art. 136
E	Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 2910/99, n. 490);
F	Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993, n. 33);
G	Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991, n. 394);
H	Rete Natura 2000 (<i>barrare la voce che interessa</i>): <input type="checkbox"/> SIC _____ <input type="checkbox"/> ZPS _____
I	Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353);
L	Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati e/o pubblici;
M	Altro ¹⁰ : _____

5.2. Consistenza del patrimonio silvo-pastorale oggetto di pianificazione

a) Indicare in tabella le particelle catastali dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione di proprietà ed in libero possesso del Soggetto proprietario (pubblico/privato) o incaricato della redazione del PGF e/o concessi in gestione:

¹⁰ Specificare

6. PASSATE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE

Descrivere sinteticamente eventuali passate utilizzazioni boschive relative ai beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione.

Descrizione passati interventi e/o utilizzazioni boschive	Comune censuario	Foglio	Particella catastale	Particella forestale (in caso di revisione)	Anno di riferimento	Estensione Ha
					TOTALE	

(fare tante ripetizioni quante ne occorrono)

7. PIANIFICAZIONE ASSESTAMENTALE DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE DEL COMUNE

Descrivere sinteticamente gli aspetti generali e gli obiettivi della pianificazione:

- a) i complessi boscati:
- specie arboree presenti;
 - forma di governo ed età media del soprassuolo boscato;
 - situazioni particolari;
 - il sottobosco;
 - altre superfici (aree pascolabili¹³, prati, radure, incolti, improduttivi, arbusteti, boschi degradati, macchia mediterranea, altri terreni, ecc.)
 - la suddivisione per forma di governo, tipologia di soprassuolo e superficie come da seguente prospetto:

Tipologia di soprassuolo	Superficie - Ha
Fustaie	
Cedui in conversione all'alto fusto/soprassuoli transitori	
Cedui composti	
Cedui semplici e matricinati	
Fustaie e boschi di protezione	
Rimboschimenti	
Aree pascolabili, prati, radure	
Arbusteti, boschi degradati, macchia mediterranea	
Altre superfici (incolti, improduttivi, altri terreni, ecc.)	
TOTALE	

¹³ Vedasi definizione di cui all'art. 100 del Regolamento regionale n. 3/2017

- b) le modalità con cui verranno individuate le particelle forestali;
- c) le possibili Classi economiche (Classi colturali o Comprese) in cui verrà suddiviso il patrimonio silvo-pastorale oggetto di pianificazione indicando, per ognuna, la superficie, la forma di governo ed il trattamento assestamentale nonché le probabili utilizzazioni;
- d) il tipo di rilievo tassatorio che verrà adottato e la consistenza, motivandone la scelta:

Tipologia di rilievo	Quantità
Cavallettamento totale ¹⁴	Ha
Aree di saggio di minimo 1200 mq ¹⁵	cad
Aree di saggio di minimo 400 mq ¹⁶	cad
Rilievo con metodo Relascopico ¹⁷	Ha
Albero Modello diametro fino a 30 cm ¹⁸	cad
Albero Modello diametro superiore a 30 cm ¹⁸	cad
Transect ¹⁹	Ha
LIDAR ²⁰	Ha

7. CRONOPROGRAMMA PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE

Diagramma di Gantt.

8. COSTO PREVISTO PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE

La definizione dell'importo per la redazione del Piano di Gestione Forestale dovrà essere determinata nel rispetto delle voci di spesa di cui al vigente I prezzario per la redazione dei Piani di Gestione Forestale della Regione Campania.

Alla relazione deve essere allegato il preventivo di spesa redatto in conformità al suddetto prezzario. Se trattasi di revisione, occorrerà applicare all'onorario una riduzione del 20%.

_____, li ____/____/____

Il Tecnico incaricato

14 Articolo 93, comma 6, lettera "b", del Regolamento Regionale n. 3/2017.
15 Articolo 93, commi 6, lettera "a", e n. 8, del Regolamento Regionale n. 3/2017.
16 Articolo 93, commi 6, lettera "a", e n. 7, del Regolamento Regionale n. 3/2017.
17 Articolo 93, comma 6, lettera "c", del Regolamento Regionale n. 3/2017.
18 Articolo 94 del Regolamento Regionale n. 3/2017.
19 Articolo 93, commi 6, lettera "a", e n. 8, del Regolamento Regionale n. 3/2017.
20 Articolo 93, comma 14.bis, del Regolamento Regionale n. 3/2017.

COMUNE DI:	0	PROV.:	0
-------------------	----------	---------------	----------

COMPUTO METRICO - ESTIMATIVO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE

(Regolamento regionale n. 3/2017 - DGR n. 195/2017 - DGR n. 84/2018)

N.	CATEGORIA		QUANTITA'	PREZZO UNITARIO - €	IMPORTO PARZIALE - €	IMPORTO PER CATEGORIA - €
1	ONORARIO (al netto di Cassa previdenziale ed IVA nelle misure previste per legge)					
	a	Fustaie				
		fino a 100 ettari:	Ha	0	52,64	0,00
		da 101 Ha a 250 Ha:	Ha	0	39,49	0,00
		da 251 Ha a 500 Ha:	Ha	0	26,32	0,00
		da 501 Ha a 1000 Ha:	Ha	0	18,42	0,00
		oltre 1001 Ha:	Ha	0	13,16	0,00
		Totale parziale - 1.a		0		0,00
	b	Cedui in conversione all'alto fusto/soprassuoli transitori, cedui composti				
		fino a 100 ettari:	Ha	0	35,09	0,00
		da 101 Ha a 250 Ha:	Ha	0	26,32	0,00
		da 251 Ha a 500 Ha:	Ha	0	17,54	0,00
		da 501 Ha a 1000 Ha:	Ha	0	12,28	0,00
		oltre 1001 Ha:	Ha	0	8,77	0,00
		Totale parziale - 1.b		0		0,00
	c	Cedui semplici e matricinati, fustaie/boschi di protezione, rimboschimenti				
		fino a 100 ettari:	Ha	0	17,54	0,00
		da 101 Ha a 250 Ha:	Ha	0	13,16	0,00
		da 251 Ha a 500 Ha:	Ha	0	8,77	0,00
		da 501 Ha a 1000 Ha:	Ha	0	6,14	0,00
		oltre 1001 Ha:	Ha	0	4,39	0,00
		Totale parziale - 1.c		0		0,00
	d	Altre superfici (pascoli, prati, radure, incolti, improduttivi, arbusteti, boschi degradati, macchia mediterranea, altri terreni. ecc.)	Ha	0	2,38	0,00
		Totale parziale - 1.d		0		0,00
	e	Totale parziale Onorario = 1.a+1.b+1.c+1.d (escluso Cassa previdenziale e IVA)				0,00
	f	Riduzione Onorario del 20% (in caso di revisione del PAF)				0,00

Allegato 2: Computo metrico-estimativo per la redazione del Piano di Gestione Forestale

	g	Totale parziale Onorario al netto della riduzione del 20% (1e-1f)				0,00
	h	Cassa previdenziale (stimata su 1g) nella misura prevista per legge				0,00
	i	IVA stimata su Onorario (1g) + Cassa previdenziale (1h) nella misura prevista per legge				0,00
2		TOTALE ONORARIO = 1g+1h+1i (compreso Cassa ed IVA)				0,00
3		SPESE RICONOSCIUTE , da giustificare con giustificativi di spesa (al netto dell'IVA nella misura prevista per legge)				
	a	Rilevi fotografici, copiatura e rilegatura del PGF/PAF, fotoriproduzioni, cancelleria, analisi floristiche e geopedologiche, studi specifici, acquisto vernice e diluente, trasporto per il progettista incaricato ed i suoi collaboratori, alloggio (qualora fuori residenza) e vitto.				
		Superficie totale	Ha	0	4,87	0,00
		Totale parziale - 3.a		0		0,00
	b	Individuazione dei confini e dei luoghi e realizzazione confinazione particellare (spesa comprensiva di canneggianti e manovali), rilevati topografici, elaborazioni e rappresentazioni cartografiche, rilievi LIDAR (7)				
	b.1	Fustaie, cedui in conversione all'alto fusto/soprassuoli transitori, cedui semplici, matricinati e composti, fustaie/boschi di protezione, rimboschimenti.	Ha	0	12,09	0,00
	b.2	Altre superfici (pascoli, prati, radure, incolti, aree improduttivi, arbusteti, boschi degradati, macchia mediterranea, altri terreni, ecc.).	Ha	0	8,06	0,00
		Totale parziale - 3.b		0		0,00
	c	Rilievi dendroauxometrici				
	c.1	Cavallettamento totale (1)	Ha	0	102,08	0,00
	c.2	Aree di saggio di minimo mq 1200 (2)	cad	0	167,48	0,00
	c.3	Aree di saggio di minimo mq 400 (3)	cad	0	74,44	0,00

Allegato 2: Computo metrico-estimativo per la redazione dei Piano di Gestione Forestale

c.4	Rilievo con metodo Relascopico (4)	Ha	0	12,28	0,00	
c.5	Albero Modello - diametro fino a cm 30 (5)	cad	0	37,69	0,00	
c.7	Albero Modello - diametro superiore a cm 30 (5)	cad	0	75,38	0,00	
c.8	Transect (6)	Ha	0	92,11	0,00	
Totale parziale - 3.c						0,00
d	Studio di Valutazione d'Incidenza (3% di $1.g+3.a+3.b+3.c$. In ogni caso non potrà essere inferiore ad Euro 300,00 e superiore ad Euro 5.000,00)				0,00	
Totale parziale - 3.d						0,00
e	Totale parziale Spese riconosciute = 3.a+3.b+3.c+3.d (escluso IVA)					0,00
f	IVA stimata su Totale parziale Spese riconosciute (3e) nella misura prevista per legge					0,00
4	TOTALE SPESE RICONOSCIUTE = 3e+3f (compreso IVA)					0,00
5	TOTALE GENERALE = 2 + 4 (compreso IVA)					0,00

(1) - Articolo 93, comma 6, lettera "b", del Regolamento regionale n. 3/2017;

(2) (6) - Articolo 93, commi n. 6, lettera "a", e n. 8, del Regolamento regionale n. 3/2017;

(3) - Articolo 93, commi n. 6, lettera "a", e n. 7, del Regolamento regionale n. 3/2017;

(4) - Articolo 93, comma n. 6, lettera "c", del Regolamento regionale n. 3/2017;

(5) - Articolo 94 del Regolamento regionale n. 3/2017;

(6) - Articolo 93, comma 8, del Regolamento regionale n. 3/2017;

(7) - Articolo 93, comma 14,bis, del Regolamento regionale n. 3/2017.

DATA
0/1/1900

IL TECNICO INCARICATO
#NOME?

INDICE DEI CONTENUTI

PIANO DI GESTIONE FORESTALE

Art. 88 e 89 del Regolamento regionale n. 3/2017

PERIODO DI VIGENZA, DECENNIO _____ / _____

RELAZIONE TECNICA

I - PARTE GENERALE

Introduzione

Cap. 1 - Inquadramento geografico, orografico ed idrografico

Posizione geografica ed estensione

Orografia

Idrografia

Cap. 2 - Inquadramento geo-pedologico, climatico e fitoclimatico, la flora e la fauna

La geologia

La pedologia

Il clima

Generalità

Temperatura

Precipitazioni

Classificazione

Inquadramento fitoclimatico - classificazione

La flora

Descrizione delle componenti arborea, arbustiva ed erbacea

Emergenze floristiche e vegetazionali

La fauna

Cap. 3 - La storia e l'economia locale

Storia della comunità

Situazione demografica ed economica

Origine della proprietà dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione e cenni storici sulla sua evoluzione

Passate pianificazioni forestali

Passate utilizzazioni boschive

Cap. 4 - Vincoli gravanti sui beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione

Vincolo idrogeologico

Autorità di Bacino

Bellezze naturali
Piani territoriali paesaggistici
Aree Protette e zonizzazione
Rete Natura 2000
Incendi e aree vincolate
Usi civici
Altro

Cap. 5 - La statistica dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione

Riferimenti catastali della proprietà
Superfici interessate
Infrastrutture: viabilità forestale e silvo-pastorale

II - PARTE SPECIALE

Cap. 6 - Complesso silvo-pastorale oggetto di pianificazione

Descrizione generale
Compartimentazione del complesso silvo-pastorale e formazione del particellare
Formazione delle Compresse e descrizione generale
Cartografia del Piano

Cap. 6.1 - Compresa "A": _____

Descrizione delle caratteristiche della Compresa
Particelle forestali della Compresa (*inserire il modello di cui all'allegato 5*)
Rilievi tassatori
 Generalità
 Rilievi
 Tavole stereometriche locali
Determinazione della provvigione
 Provvigione potenziale
 Provvigione reale
 Incremento
Confronto tra stato potenziale e reale
Governo, trattamento e turno
Determinazione della ripresa
 Ripresa potenziale
 Ripresa reale
Piano dei tagli e modalità operative (*inserire il modello di cui all'allegato 6*)
Cure colturali

Cap. 6.____ - Compresa "____": _____

.....
.....

Cap. 6. __ - Compresa " __ ": Boschi in situazione speciale

.....

.....

Cap. 6. __ - Compresa " __ ": Aree pascolive/improduttive/incolte

Descrizione delle caratteristiche della Compresa

Particelle forestali della Compresa (*inserire il modello di cui all'allegato 5*)

Cap. 7 - Piano dei miglioramenti

Miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

Miglioramento, recupero e risanamento dei pascoli

Miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di sistemazioni idraulico-forestali

Miglioramento, recupero, manutenzione della viabilità di servizio, delle vie di accesso e della sentieristica

Miglioramento, recupero e manutenzione per la fruizione turistico-ricreativa e di presidio per la lotta agli incendi boschivi delle pre-esistenti piste di esbosco

Rimboschimento e imboschimento ex novo con specie autoctone, cure colturali a quelli già esistenti e manutenzione agli stradelli di servizio degli stessi

Ricostituzioni boschive di aree degradate e di quelle danneggiate o distrutte dagli incendi e naturalizzazione di complessi forestali con specie autoctone

Valorizzazione dell'ambientale naturale e del paesaggio

Valorizzazione turistica dei beni silvo-pastorali

Tutela della fauna selvatica

Tutela, miglioramento e valorizzazione delle tartufaie naturali o controllate

Tutela delle aree sensibili e tutela idrogeologica

Tutela, miglioramento e valorizzazione dei materiali di base

Tutela, miglioramento e valorizzazione dei vivai forestali

Prevenzione degli incendi boschivi, riduzione della biomassa, tecnologia innovativa

Attività sperimentali, di studio ed indagine

Cap. 8 - Pascoli ed aree pascolabili

Descrizione generale, suddivisione per comparti, superficie totale e superficie a P.L.T.

Modalità e periodo di utilizzazione

Carico massimo di bestiame

Cap. 9 - Misure di tutela delle aree sensibili e di tutela idrogeologica

Cap. 10 - Misure di salvaguardia della biodiversità

Cap. 11 - Misure di tutela paesaggistica

Cap. 12 - Misure di tutela per la gestione dei rischi naturali e l'adattamento ai cambiamenti climatici

Cap. 13 - Modalità di godimento e stato dei diritti di Uso Civico (per i soli Soggetti pubblici) (*inserire il modello di cui all'allegato 14*)

Generalità

Cap. 14 - Norme per la raccolta dei prodotti secondari (per i soli Soggetti pubblici) *(inserire il modello di cui all'allegato 15)*

Norme per la raccolta dei prodotti secondati

Norme per la raccolta dei funghi epigei ed ipogei

Cap. 15 - Regolamento del Pascolo (per i soli Soggetti pubblici) *(inserire il modello di cui all'allegato 16)*

Cap. 16 - Registro di tassazione

Descrizione particellare *(inserire il modello di cui all'allegato 7)*

Riepilogo rilievi Aree di Saggio e Transect *(inserire il modello di cui all'allegato 9)*

Riepilogo rilievi Cavallettamento totale *(inserire il modello di cui all'allegato 10)*

Riepilogo rilievi relascopici

Riepilogo rilievi LIDAR

ALLEGATI

Riepilogo generale delle particelle forestali *(inserire il modello di cui all'allegato 11)*

Riepilogo generale del piano dei tagli *(inserire il modello di cui all'allegato 12)*

Libro economico *(inserire il modello di cui all'allegato 13)*

Pareri, *nulla osta* ed autorizzazioni degli Enti competenti

Dichiarazione del tecnico assestatore incaricato

CARTOGRAFIA

Carta di inquadramento generale in scala 1:25.000

Carta silografica in scala 1:10.000

Carta geologica in scala 1:10.000

Carta dei miglioramenti in scala 1:10.000

Carta dei tipi strutturali in scala 1:10.000

Carta degli interventi selvicolturali in scala 1:10.000

Carta dei vincoli in scala 1:10.000

Carta del rischio idrogeologico in scala 1:10.000

Carta catastale della proprietà in scala 1:10.000

Carta degli usi civici in scala 1:10.000

Carta del rischio idraulico in scala 1:10.000

INDICE DEI CONTENUTI

Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata

Art. 113 del Regolamento regionale n. 3/2017

PERIODO DI VIGENZA, DECENNIO _____ / _____

RELAZIONE TECNICA

I - PARTE GENERALE

Introduzione

Cap. 1 - I beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione

- Posizione geografica ed estensione
- Orografia, idrografia, geologia, pedologia
- Inquadramento fitoclimatico
- La flora e la fauna
- Passate pianificazioni forestali
- Passate utilizzazioni boschive

Cap. 2 - Vincoli gravanti sui beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione

- Vincolo idrogeologico
- Autorità di Bacino
- Bellezze naturali
- Piani territoriali paesaggistici
- Aree Protette e zonizzazione
- Rete Natura 2000
- Incendi e aree vincolate
- Usi civici (per i soli Soggetti pubblici)
- Altro

Cap. 3 - La statistica dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione

- Riferimenti catastali della proprietà
- Superfici interessate
- Infrastrutture: viabilità forestale e silvo-pastorale

II - PARTE SPECIALE

Cap. 4 - Complesso silvo-pastorale oggetto di pianificazione

- Compartimentazione del complesso silvo-pastorale e formazione del particellare
- Comprese

Cap. 5.1 - Compresa "A": _____

Descrizione delle caratteristiche della Compresa

Particelle forestali della Compresa (*inserire il modello di cui all'allegato 5*)

Rilievi tassatori

Determinazione della provvigione e dell'incremento

Governo, trattamento e turno

Determinazione della ripresa

Piano dei tagli e modalità operative (*inserire il modello di cui all'allegato 6*)

Cure colturali

Cap. 5.____ - Compresa " ____ ": _____

.....

.....

.....

Cap. 5.____ - Compresa " ____ ": Boschi in situazione speciale

.....

.....

.....

Cap. 5.____ - Compresa " ____ ": Aree pascolive/improduttive/incolte

Descrizione delle caratteristiche della Compresa

Particelle forestali della Compresa (*inserire il modello di cui all'allegato 5*)

Cap. 6 - Piano dei miglioramenti

Miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

Miglioramento, recupero e risanamento dei pascoli

Miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di sistemazioni idraulico-forestali

Miglioramento, recupero, manutenzione della viabilità di servizio, delle vie di accesso e della sentieristica

Miglioramento, recupero e manutenzione per la fruizione turistico-ricreativa e di presidio per la lotta agli incendi boschivi delle pre-esistenti piste di esbosco

Rimboschimento e imboschimento ex novo con specie autoctone, cure colturali a quelli già esistenti e manutenzione agli stradelli di servizio degli stessi

Ricostituzioni boschive di aree degradate e di quelle danneggiate o distrutte dagli incendi e naturalizzazione di complessi forestali con specie autoctone

Valorizzazione dell'ambientale naturale e del paesaggio

Valorizzazione turistica dei beni silvo-pastorali

Tutela della fauna selvatica

Tutela, miglioramento e valorizzazione delle tartufaie naturali o controllate

Tutela delle aree sensibili e tutela idrogeologica

Tutela, miglioramento e valorizzazione dei materiali di base

Tutela, miglioramento e valorizzazione dei vivai forestali

Allegato 4: Indice dei contenuti del Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata

Prevenzione degli incendi boschivi, riduzione della biomassa, tecnologia innovativa
Attività sperimentali, di studio ed indagine

Cap. 7 - Pascoli ed aree pascolabili

Descrizione generale, suddivisione per comparti, superficie totale e superficie a P.L.T.
Modalità e periodo di utilizzazione
Carico massimo di bestiame

Cap. 8 - Misure di tutela delle aree sensibili e di tutela idrogeologica

Cap. 9 - Misure di tutela paesaggistica

Cap. 10 - Misure di salvaguardia della biodiversità

Cap. 11 - Modalità di godimento e stato dei diritti di Uso Civico (per i soli Soggetti pubblici) *(inserire il modello di cui all'allegato 14)*

Generalità
Indicazioni sul diritto di legnatico, di castagnatico, di pascolo e di raccolta dei prodotti del sottobosco

Cap. 12 - Norme per la raccolta dei prodotti secondari (per i soli Soggetti pubblici) *(inserire il modello di cui all'allegato 15)*

Norme per la raccolta dei prodotti secondari
Norme per la raccolta dei funghi epigei ed ipogei

Cap. 13 - Regolamento del Pascolo (per i soli Soggetti pubblici) *(inserire il modello di cui all'allegato 16)*

Cap. 14 - Registro di tassazione

Descrizione particellare *(inserire il modello di cui all'allegato 8)*
Riepilogo rilievi Aree di Saggio e Transect *(inserire il modello di cui all'allegato 9)*
Riepilogo rilievi Cavallettamento totale *(inserire il modello di cui all'allegato 10)*
Riepilogo rilievi relascopici
Riepilogo rilievi LIDFAR

ALLEGATI

Pareri, *nulla osta* ed autorizzazioni degli Enti competenti
Libro economico *(inserire il modello di cui all'allegato 13)*
Dichiarazione del tecnico assestatore incaricato

CARTOGRAFIA

Carta silografica in scala 1:10.000
Carta dei miglioramenti in scala 1:10.000
Carta dei vincoli in scala 1:10.000
Carta del rischio da frane in scala 1:10.000
Carta del rischio idraulico in scala 1:10.000
Carta catastale della proprietà in scala 1:10.000
Carta degli usi civici in scala 1:10.000 (per i soli Soggetti pubblici)

DESCRIZIONE PARTICELLARE

Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017

CLASSE ECONOMICA:	
--------------------------	--

Particella		Denominazione località	
-------------------	--	-------------------------------	--

CARATTERI DELLA STAZIONE					
Superficie		Inquadramento Catastale		Generalità	
Totale - Ha		Foglio/i		Esposizione	
Utile - Ha		Particella/e		Pendenza %	
Altro/tare - Ha				Altitudine - mt s.l.m.	min. max
Sottosuolo					
Suolo					
Viabilità					
			Ben servita:		
			Scarsamente servita:		
			Non servita:		
Età media attuale			Anno di taglio		
Classe cronologica o diametrica			Età media all'anno di taglio		
		Ha:	mc:		
Provvigione reale unitaria				Ripresa unitaria	
Provvigione reale totale				Ripresa totale	
Rilievi eseguiti			SI/NO		
AdS - n			Area naturale protetta		
Cavallettamento - Ha			Autorità di Bacino		
Alberi modello - n.			Rete Natura 2000		
Relascopio			D.lgs. 42/2004 - art. 142		
Transect - Ha			D.lgs. 42/2004 - art. 136		
LIDAR - Ha					

CARATTERISITCHE DEL SOPRASSUOLO					
STRATO ARBOREO					
Specie principale:					
Specie secondarie:					
Tipologia forestale:					
Tipologie strutturali				Ha	%
				Totale	
Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:				n. piante/Ha	
Alberi morti:				n. piante/Ha	
Alberi vetusti/monumentali:				n. piante/Ha	
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
Rinnovazione:					
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della biodiversità		Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/classe cronologica o diametrica	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc

STRATO ARBUSTIVO

Copertura:

Specie prevalenti:

STRATO ERBACEO

Copertura:

Specie prevalenti:

PRESCRIZIONI

DESCRIZIONE PARTICELLARE – P.G.F. redatto in forma semplificata

Artt. 107 e 113 del Regolamento regionale n. 3/2017

CLASSE ECONOMICA:	
--------------------------	--

Particella		Denominazione località	
-------------------	--	-------------------------------	--

CARATTERI GENERALI					
Superficie		Inquadramento Catastale		Generalità	
Totale - Ha		Foglio/i		Esposizione	
Utile - Ha		Particella/e		Pendenza %	
Altro/tare - Ha				Altitudine - mt s.l.m.	
Sottosuolo			Giacitura		
Suolo			Manufatti		
Viabilità			Risorse idriche		
Ben servita:					
Scarsamente servita:					
Non servita:					
Età media (o Classe crono-diametrica)			Anno di taglio		
Provvigione reale unitaria			Età media all'anno di taglio		
Provvigione reale totale			Ripresa unitaria - mc		
Ha:	mc:	Ripresa totale			
		Ha:	mc:		
Rilievi eseguiti		AdS - n.	SI/NO		
		Cavallettamento - Ha	Area naturale protetta		
		Alberi modello - n.	Autorità di Bacino		
		Relascopio	Rete Natura 2000		
		Transect - Ha	D.lgs. 42/2004 - art. 142		
		LIDAR - Ha	D.lgs. 42/2004 - art. 136		

CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO	
STRATO ARBOREO	
Specie principale:	
Specie secondarie:	
Tipologia forestale:	

STRATO ARBUSTIVO	
Copertura:	
Specie prevalenti:	
STRATO ERBACEO	
Copertura:	
Specie prevalenti:	
PRESCRIZIONI	

RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017

(Aggiungere più colonne e righe se necessario)

Classe economica (Compresa)	Particella forestale						Dati catastali		Area protetta - zonizzazione			Aree percorse dal Fuoco		*Vincoli	Dati Dendrometrici									
	Località	n.	Superficie in Ha				Foglio	Particella	A	B	C	Anno	Ha		Densità		Pr unitaria mc/Ha	Pr totale mc	***Pp unitaria mc/Ha	***Pp totale mc	Incremento unitario		Età all'anno di redazione del PGF	
			Totale	Bosco	Pascolo - prati - radure	Altro			Ha	Ha	Ha				A.B. unitaria mq/Ha	** Soggetti n°/Ha					medio	corrente		
A - _____																								
B - _____																								

TOTALI																								

* = Vincoli:

a	Idrogeologico (L. 3267/1923)
b	Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994)
c	Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981)
d	Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004)
e	Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 2910/99 n. 490)
f	Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991 n. 394)

g	Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993 n. 33)
h	Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991 n. 394)
h	Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353)
i	Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati e/o pubblici
l	Rete natura 2000
m	Altro - specificare

** = Fustaie e fustaie transitorie - n° *soggetti/Ha*; ceduo - n° *polloni/Ha* e n° *matricine/Ha*

Pr = Provvigione reale

*** = Se impossibilitati a calcolare la Provvigione potenziale/normale fornire motivazione

Pp = Provvigione potenziale

LIBRO ECONOMICO

Art. 108 e art. 109 del Regolamento regionale n. 3/2017

Anno (o stagione silvana) di intervento	Particella forestale	Riferimenti catastali		Provvedimenti autorizzativi*					Ripresa prevista		Ripresa effettuata (mc - kg)			Comunicazione di taglio		Impresa Forestale (Nominativo)	Contratto (Data)	Consegna (Data)	Certificato di regolare esecuzione (Data)	Note	
		Fg.	n.	E.D.	Parco - Riserva	A. di B.	V.I.	Altro	mc	Ha	Tronchi mc	Tronchetti mc	Legna da ardere Kg	Prot.	Data						

* =	U.O.D. - Unità Operativa Dirigenziale
	A. di B. - Autorità di Bacino
	E. D. - Ente Delegato
	V. I. - Valutazione d'Incidenza
	Altro: per es. autorizzazione paesaggistica

CAPITOLO _____ : Modalità di godimento e stato dei diritti di Uso civico (Art. 104 del Regolamento regionale n. 3/2017)

I - Individuazione dei beni di Uso Civico e norme di riferimento - Tutela ambientale - norme generali

1 - Individuazione

- a. I comprensori demaniali gravati da usi civici sono quelli attribuiti al Comune in esecuzione dell'Ordinanza commissariale del _____, approvata con Regio Decreto _____.
- b. I predetti comprensori sono analiticamente individuati e descritti nell'allegato Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli del _____ con il quale vengono assegnati alla categoria di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (di seguito indicata più semplicemente come “*categoria di cui alla lettera a)*”), ovvero: *terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente*.

2 - Disciplina di riferimento

- a. La disciplina del diritto di uso civico deve essere regolamentato con apposito Regolamento comunale degli usi civici e si iscrive nella normativa sancita dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332, dalle Leggi Regionali 17 marzo 1981, n. 11, e 7 maggio 1996, n. 11, dal Regolamento regionale n. 3/2017, dalla Delibera di Giunta Regionale 19/12/2017, n. 795, nonché dalle Linee di indirizzo per l'esercizio delle funzioni in materia di Usi Civici approvate con Delibera di Giunta Regionale 23 febbraio 2015, n. 61.
- b. Il Regolamento degli usi civici è approvato dalla Regione Campania ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 61/2015.

3 – Competenza territoriale

I soggetti di cui al successivo punto I-4, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano anche i diritti di uso civico sui terreni e le piante di castagno che ne sono gravati, così come individuati nel richiamato Decreto del Regio Commissario di assegnazione relativi alla “*categoria di cui alla lettera a)*”.

4 – Titolarità del diritto di uso civico

- a. All'esercizio dell'uso civico, nelle sue differenti configurazioni territoriali, hanno diritto, esclusivamente, i cittadini del Comune.
- b. Sono fatte salve le relative posizioni ed equiparati ai cittadini del Comune (purché in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e del pagamento dei canoni pregressi ed attuali, entro due anni dall'approvazione del Regolamento comunale degli usi civici da parte della Regione Campania ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 61/2015) esclusivamente coloro che risultano assegnatari di aree gravate da uso civico del pascolo e/o affitto e/o di diritto di livello precedentemente all'entrata in vigore del predetto regolamento comunale e per un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore dello stesso.
- c. Coloro, d'ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del Comune.
- d. L'Amministrazione comunale, tramite Delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini di altri Comuni che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o castagneti gravati da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

5 – Tipologia degli usi civici esercitabili

- a. Gli usi civici che possono esercitarsi, per le finalità del presente Piano di Gestione Forestale, alla luce dei Decreti di assegnazione a categoria sono esclusivamente quelli relativi alla “categoria di cui alla lettera a)” ovvero:
 - il legnatico (raccolta della legna per uso domestico o di personale lavoro);
 - il pascolo permanente;
 - il castagnatico e la raccolta di tutti i prodotti secondari spontanei non protette da speciali leggi;
 - l'uso delle acque per abbeverare animali;
 - la semina.
- b. L'esercizio del diritto di uso civico del castagnatico, facendo seguito alla nuova classificazione assegnata al castagneto da frutto dalla L. R. 31 marzo 2017, n. 10, è regolato dal Regolamento regionale 12 novembre 2018, n. 11 (*Regolamento di tutela e gestione sostenibile dei castagneti da frutto in attuazione di coltura*), fatta salva la raccolta delle castagne nell'ambito dei boschi di castagno destinati alla produzione legnosa ed assegnati alla “categoria di cui alla lettera a)”.
- c. Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro Amministrazione e sorveglianza, l'Amministrazione comunale, previa delibera dell'organo competente, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.
- d. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 8 della L. R. n. 11/1981 e dell'art. 46 del R. D. n. 332/1928, devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiari, nonché al sostegno delle attività agro-silvo-pastorali e industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite.

6 – Nuove forme di gestione degli usi civici

- a. Gli usi civici potranno essere esercitati oltre che dai singoli cittadini, anche da associazioni di abitanti residenti provvisti di requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini limitrofi nel numero determinato di volta in volta dal Sindaco, braccianti, pastori, giovani naturali interessati allo sviluppo dell'agricoltura, anche alla luce dei programmi europei, ecc.), costituiti in cooperative legalmente riconosciute, che saranno subordinate alle disposizioni vigenti (Leggi Regionali n. 11/1981, n. 11/1996), previa autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo. Ove sussistano terre accorpate e si è costituita la cooperativa di cui all'art. 6 o all'art. 14 della L. R. n. 11/1981, il Comune, quale socio che concede le terre, richiede un progetto d'impresa per attività plurime integrate di piena valorizzazione delle risorse sulla scorta delle indicazioni del Piano di Gestione Forestale, di cui all'articolo 5 della predetta Norma, redatto per l'assieme delle terre pubbliche.
- b. L'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo è concessa laddove ricorrono le condizioni e fatte salve le disposizioni del titolo V del Regolamento regionale n. 3/2017 e di altri vincoli esistenti.

7 – Vincolo per scopi idrogeologici (Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)

- a. I boschi demaniali, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni, strade o fabbricati

dalla caduta di frane, dal rotolamento di sassi, dallo scorrimento delle acque, dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta della Provincia o di altri Enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione.

- b. I mutamenti di destinazione d'uso afferenti al vincolo idrogeologico devono essere eseguiti in conformità alle disposizioni di cui al Titolo V del Regolamento regionale n. 3/2017.

8 - Procedure per la trasformazione dei boschi, dei terreni saldi e dei pascoli permanenti

- a. Le trasformazioni dei boschi in altre qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione dell'Ente delegato competente in relazione al Regolamento regionale n. 3/2017 (Titolo V) ed alle modalità da essa prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire danni per la stabilità o turbare il regime delle acque.
- b. È sempre vietata la trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi.

9 - Difesa dei boschi dagli incendi

- a. È vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi. Nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente.
- b. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli.
- c. Il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, può, comunque, variare di anno in anno e viene individuato con apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
- d. L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo.
- e. Le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro i quali soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati ad utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate.
- f. L'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'articolo 25 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26, è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata (precesa o fascia protettiva) della larghezza minima di metri cinque. In ogni caso, non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura.
- g. Nel periodo di massima pericolosità è vietato fumare nei boschi, nelle strade e sentieri che li attraversano.
- h. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito al di fuori del periodo di massima pericolosità come definito dal Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9,00 ed in assenza di vento. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.
- i. L'abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed ai Carabinieri Forestale.
- j. È consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il

controfuoco, ove necessario e possibile, viene attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa intesa con tutte le autorità coordinate nell'intervento.

- k.** È consentito l'uso della tecnica del fuoco prescritto, da attuarsi in ottemperanza alla L. R. 13 giugno 2016, n. 20, negli ambiti di cui all'articolo 75, comma 11, del Regolamento regionale n. 3/2017.
- l.** Sono considerati interventi colturali di prevenzione degli incendi, quelli progettati, approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere, le sotto piantagioni, i rinfoltimenti ed i nuovi rimboschimenti, con l'impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono altresì considerati strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli ed i diradamenti, il taglio fitosanitario, le spalcatore dei rami morti ed il taglio della vegetazione arbustiva, qualora efficace ad interrompere la continuità verticale del combustibile.
- m.** Sono considerati interventi di prevenzione e lotta degli incendi quelli finalizzati alla realizzazione di fasce tagliafuoco.
- n.** Nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali alla viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 metri, oltre al controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva, anche mediante il pascolo, sono consentiti diradamenti di intensità tale da creare un'interruzione permanente nella copertura delle chiome.
- o.** Gli Enti gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali, provinciali e comunali, frontisti delle strade vicinali ed interpoderali, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro competenza, confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale operazione deve essere eseguita senza ricorrere all'uso del fuoco.
- p.** I proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.
- q.** È fatto obbligo ai proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate.
- r.** È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigaretta lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva. Durante il periodo di massima pericolosità, è vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione lungo le strade che attraversano i boschi.
- s.** È demandata alla competenza del Sindaco l'emanazione di specifiche ordinanze, preordinate all'osservanza dell'articolo 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione del divieto sarà punita a norma dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
- t.** Chiunque avvisti un incendio, che interessi o minacci un'area boscata, è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Campania 800449911 o a quello della sua sede territorialmente più vicina, al numero 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al numero 112 o 1515 dei Carabinieri Forestale, all'Ente delegato competente per territorio, oppure agli altri organi di polizia.

10 – Divieti

a. È severamente vietato:

- il transito con qualsiasi automezzo sulle piste d'esbosco, sulle strade di servizio forestale e

nell'interno di zone boscate e su qualunque altro percorso se non preventivamente autorizzato;

- praticare motocross;
- il parcheggio in aree erbose;
- lavare in prossimità di laghi, nell'alveo e in adiacenza di fiumi e di ogni altro corso d'acqua automobili e altri mezzi di trasporto;
- fare il bucato attraverso l'uso di saponi, detersivi ed altro;
- la raccolta di fogliame, di terriccio, di rarità botaniche, di semi e di muschio;
- il danneggiamento di alberi, arbusti e fiori;
- nell'interno dei boschi o a meno di metri 100 da essi, l'impianto di fornaci, depositi e/o fabbriche di qualsiasi genere, che possano innescare incendio ed esplosioni.

b. Sono altresì vietate le seguenti attività:

- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace;
- compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

11 – Autorizzazione installazione tende e roulotte

- a.** È consentita l'installazione, previa autorizzazione scritta del Sindaco, di tende e roulotte nei posti fissi individuati dall'Amministrazione comunale.
- b.** Ogni violazione alla presente disposizione comporta la confisca del prodotto, il ripristino dei luoghi e verranno applicate le disposizioni degli artt. 624 e 626 del Codice Penale, delle leggi Forestali e di Polizia Forestale.

12 – Divieto di scarico e deposito

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione in materia, è vietato lo scarico ed il deposito, anche temporaneo, di rifiuti e detriti lungo e dentro i corsi d'acqua nei boschi, pascoli e prati, lungo le strade e in ogni altro luogo pubblico, salvo i luoghi allo scopo designati con apposito cartello indicatore del Comune.

13 – Divieto di abbandono (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 192)

- a.** È vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.
- b.** È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

14 – Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania

- a.** Le misure di conservazione generali o sito specifiche ⁽¹⁾:
1. si aggiungono alle disposizioni nazionali, regionali e locali e, se più restrittive, prevalgono sulle stesse;
 2. per le misure di tutela delle specie faunistiche e vegetali si rimanda a quanto disposto dal D.P.R. n. 357/1997 agli artt. 8, 9, 10 e 11;
 3. in tutti i SIC della Regione Campania sono vigenti, tra le altre, le seguenti misure minime di conservazione indicate nel Decreto MATTM del 17/10/2007 riguardanti i beni silvo-pastorali,

⁽¹⁾ Misure indicate a titolo di esempio. Adeguare le misure a quelle specificamente previste dal SIC in questione.

di seguito elencate:

- divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati;
 - divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
4. per le aree ricadenti nel perimetro della Rete Natura 2000, il Regolamento comunale degli usi civici, da adottare dopo la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione), deve tener conto delle misure di conservazione generali e sito specifiche e di quelle indicate dai piani di gestione dei SIC;
5. nel SIC _____⁽²⁾ è fatto divieto di svolgere gare sportive a motore al di fuori delle strade asfaltate;
6. in tutto il territorio del SIC _____⁽²⁾, per i beni silvo-pastorali oggetto del P.G.F., si applicano, tra gli altri, i seguenti obblighi e divieti generali per i diversi habitat, di cui alla tabella allegata (**Allegato A**):
- é fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto dell'Ente Gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dall'Ente Gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici (habitat: 6210, 6210pf, 6220, 6230);
 - é fatto divieto di alterare, distruggere, calpestare, prelevare e danneggiare anche parzialmente le piante per una fascia di rispetto di 200 metri dall'ingresso della cavità (habitat: 8310)
 - é fatto divieto di apertura di piste da sci e impianti di risalita ad eccezione delle piste da sci di fondo;
 - é fatto divieto di asportazione e di riduzione della densità di legno marcescente, fatti salvi gli usi civici (stazioni di *Buxbaumia viridis*);
 - é fatto divieto di asportazione, danneggiamento e distruzione anche parziale di concrezioni, animali e piante vive o morte reperti fossili, antropologici, archeologici, paleontologici, ad eccezione delle attività svolte a fini di ricerca scientifica, autorizzate dall'Ente Gestore (habitat: 8310);
 - é fatto divieto di eradicazione di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive (habitat: 91AA)
 - é fatto divieto di forestazione nelle aree occupate dagli habitat: 5130, 6210, 6210pf, 6220.

⁽²⁾ Riportare la denominazione del SIC e indicare solo le misure sito specifiche indicate nella DGR n. 795/2017 ed espungere quelle non pertinenti.

II – Legnatico

1 – Raccolta della legna

- a. L'uso civico del legnatico in generale s'intende esteso a quella parte del territorio demaniale del Comune gravato da usi civici, assegnati alla “categoria di cui alla lettera a)” dai decreti già richiamati, in virtù dell'art. 11 della Legge n. 1766/1927.
- b. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal frascame, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini naturali aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie e nei terreni privi di assegnazione.
- c. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.
- d. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde nonché dei tronchi degli alberi morti, deve essere autorizzata dall'Amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell'ente.
- e. È vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per piccoli quantitativi autorizzati dall'Amministrazione.
- f. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dalle presenti disposizioni, andrà quantificato a cura del comando di polizia municipale del Comune o da altro personale appositamente individuato dall'Amministrazione comunale.
- g. È vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori dal Comune della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

2 – Deroga nella raccolta della legna

- a. In deroga al precedente punto II-1 l'Amministrazione comunale può autorizzare i cittadini di cui al punto I-4, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini del Comune.
- b. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente punto l'Amministrazione stabilisce anche la quantità massima e le modalità del prelievo.

3 – Legna da lavoro

Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere della Struttura Regionale Territoriale competente in ambito di politiche forestali la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori.

4 – Norma di rinvio specifica per le piante di castagno

Per il taglio delle piante di castagno e la trasformazione in castagneti da frutto si applicano le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 3/2017 e successive Norme e Regolamenti.

5 - Misure di conservazione sito specifiche del SIC _____⁽³⁾⁽⁴⁾

a. Le misure di conservazione sono:

- é fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all’abbattimento é comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un’altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dall’Ente gestore dei diritti collettivi locali (habitat: 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340);
- é fatto divieto di taglio della vegetazione arbustiva ed erbacea per una fascia di 15 metri a monte della linea degli alberi (habitat: 3260);
- é fatto obbligo di conversione ad alto fusto dei cedui invecchiati (età media pari almeno al doppio del turno di taglio) di proprietà pubblica, fatte salve esigenze di difesa idrogeologica (habitat: 91M0, 9210, 9260, 9340);
- in caso di abbattimento di individui arborei nei pressi di esemplari di *Taxus baccata*, *Abies alba* o di individui con diametro altezza petto di 30 cm appartenenti a specie diverse da *Fagus sylvatica*, é fatto obbligo di procedere attraverso il diradamento delle branche laterali e depezzatura del fusto principale in maniera da ridurre o eliminare del tutto il rischio di danneggiamento dovuto alla caduta (habitat: 9210);
- è fatto divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di *Taxus baccata*, *Ilex aquifolium* (habitat: 9210).

III– Castagnatico

1 – Titolarità del diritto di raccolta

- a. All’esercizio della raccolta delle castagne nei boschi di castagno destinati alla produzione legnosa sul territorio del Comune gravato da diritto di uso civico assegnato alla “*categoria di cui alla lettera a)*” hanno diritto i cittadini così come individuati nel precedente punto 4.
- b. Ogni altra persona diversa da quella di cui alla precedente lettera “a”, che intenda procedere alla raccolta delle castagne deve chiedere all’Amministrazione comunale il rilascio di un’autorizzazione in cui siano indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di raccolta, la zona o le zone di raccolta ed i quantitativi ammessi.

IV- Pascolo

1 - Uso civico del pascolo

- a. L’uso civico del pascolo è disciplinato dal Regolamento del pascolo, redatto ed approvato ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 3267/1923, della L. R. n. 11/96 e delle disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 3/2017.
- b. Per le misure di conservazione generali o sito specifiche si rimanda all’allegato Regolamento del pascolo.

V - Uso delle acque per abbeverare animali

⁽³⁾ Riportare la denominazione del SIC e indicare solo le misure sito specifiche indicate nella DGR n. 795/2017 ed espungere quelle non pertinenti.

⁽⁴⁾ Misure indicate a titolo di esempio. Adeguare le misure a quelle specificamente previste dal SIC in questione.

1 – Titolarità del diritto

- a. All’abbeveraggio del bestiame sul territorio del Comune gravato da diritto di uso civico assegnato alla “categoria di cui alla lettera a)” hanno diritto:
- i cittadini del Comune;
 - coloro che, fatte salve le relative posizioni, sono equiparati ai cittadini del Comune, sono in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, e risultano assegnatari di aree pascolabili (artt. 100, 126 e 127 del Regolamento regionale n. 3/2017) gravate da uso civico precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all’entrata in vigore del regolamento degli usi civici di cui al precedente punto I-4-lettera b).

2 - Misure di conservazione sito specifiche del SIC _____⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾

- a. Le misure di conservazione sito specifiche sono:
- é vietata la rimozione dei fontanili e la loro ristrutturazione in modalità diverse da quelle indicate dal piano di gestione;
 - é fatto divieto di pulizia dei fontanili al di fuori del periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre;
 - in caso di pulizia di fontanili, obbligo di intervenire esclusivamente con strumenti a mano e lasciando la vegetazione rimossa nei pressi del fontanile.

VI - Raccolta dei prodotti secondari spontanei

1 - Disposizioni

- a. Il Comune in accordo con le indicazioni contenute nel capitolo n. _____ rubricato “Norme per la raccolta dei prodotti secondari” (redatto ai sensi dell’art. 105 del Regolamento regionale n. 3/2017), del presente Piano di Gestione Forestale, con apposito regolamento di cui al precedente punto I-4, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge quadro 6/12/1991, n. 394, nonché dalle norme dettate dalle Leggi Regionali 1/9/1993, n. 33, 25/11/1994, n. 40, 20/6/2006, n. 13, 24/7/2007, n. 8, e del Regolamento regionale n. 3/2017, disciplina sul proprio territorio in uso civico assegnato alla “categoria di cui alla lettera a)” la raccolta dei prodotti secondari allo scopo di salvaguardare l’ambiente naturale e per tutelare gli interessi della popolazione locale.
- b. Restano salve le discipline dettate dalla legislazione della Regione Campania in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei spontanei, purché compatibili con le norme di cui al precedente punto, a fini di tutela della conservazione della natura.
- c. Per le misure di conservazione generali o sito specifiche si rimanda al capitolo “Norme per la raccolta dei prodotti secondari”.

⁽⁵⁾ Riportare la denominazione del SIC e indicare solo le misure sito specifiche indicate nella DGR n. 795/2017 ed espungere quelle non pertinenti.

⁽⁶⁾ Misure indicate a titolo di esempio. Adeguare le misure a quelle specificamente previste dal SIC in questione.

Allegato A: Descrizione degli habitat

Codice Habitat	Tipo di habitat
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e Callitriche-Batrachion
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli
5330	Arbusteti termo-mediterranei e predesertici
6110	Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' <i>Alysso-Sedion albi</i>
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>)
6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero- Brachypodietea</i>
6230	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
9180	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>
9210	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>
9260	Foreste di <i>Castanea sativa</i>
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>
6210pf	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* stupenda fioritura di orchidee)
91AA	Boschi orientali di quercia bianca
91M0	Foreste Pannonico-Balcaniche di Cerro e Rovere

CAPITOLO _____ : Norme per la raccolta dei prodotti secondari (Articolo 105 del Regolamento regionale n. 3/2017)

I - Generalità

1 – Classificazione dei prodotti secondari

Sono considerati prodotti secondari le seguenti tipologie di prodotti ⁽¹⁾:

1	alloro	13	mirtilli (bacche)
2	asparagi selvatici	14	mirto
3	campioni di roccia e fossili.	15	more di rovo
4	cardi	16	muschi
5	corniolo (bacche)	17	origano
6	erica	18	piante da fiore (bulbose e non) e parti di esse
7	felci	19	pungitopo
8	fragole	20	rosmarino
9	funghi epigei, commestibili o meno	21	strame
10	funghi ipogei (tartufi)	22	timo
11	ginepro (galbulo)	23	vischio
12	lamponi	24	vitalbe (cime)

2 - Disciplina della raccolta – autorizzazioni ⁽²⁾

- a. Nel territorio demaniale del Comune l'estrazione e la raccolta dei prodotti di cui al precedente punto 1, può essere effettuato liberamente, tutti i giorni della settimana.
- b. Ogni altra persona non residente che intenda procedere alla raccolta dei prodotti del sottobosco deve chiedere all'amministrazione comunale il rilascio di un'autorizzazione in cui siano indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di raccolta, la zona o le zone di raccolta, gli strumenti utilizzati per la raccolta, i quantitativi ammessi. Dette disposizioni non si applicano alla ricerca e raccolta di funghi e tartufi in quanto prodotti del sottobosco soggetti a specifica normativa nazionale e regionale sempre che non rientrino in aree demaniali soggette a uso civico regolamentato e, per i soli tartufi, siano riconosciute quali tartufaie naturali o controllate ai sensi della normativa suddetta.

¹ Indicare solo i prodotti presenti sul territorio considerato.

² Per i beni silvo-pastorali ricadenti nel perimetro delle Aree protette (parchi e riserve) devono essere rispettate le disposizioni di cui ai Piani ed ai Regolamenti ivi vigenti.

- c. La Giunta Comunale può fissare il pagamento di una determinata somma di danaro, a fronte del rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma precedente, da destinarsi a finanziare azioni di salvaguardia e conservazione della natura e delle suddette specie protette. Il limite massimo di raccolta è fissato dal successivo comma.
- d. Le quantità giornaliere³ di prodotti del sottobosco che è possibile raccogliere, previo rilascio della scheda di autorizzazione di cui alla precedente lettera “c”, sono le seguenti⁴:

alloro	n. 25 rami	mirto	Kg 0,3
asparagi selvatici	Kg 0,75	more di rovo	Kg 0,5
cardi	Kg 0,25	muschi	Kg 0,2
corniolo (bacche)	Kg 0,75	origano	nr. 50 aste floreali
erica	nr. 50 rami	pungitopo	nr. 25 rami
fragole	Kg 0,3	rosmarino	nr. 25 rami
funghi epigei, commestibili o meno	Kg 3,0	strame e terriccio	articolo 134, Regolamento regionale n. 3/2017
funghi ipogei (tartufi)	Kg 2,0	timo	Kg 0,2
ginepro (galbulo)	Kg 0,5	vischio	nr. 1 ramo fruttifero
lamponi	Kg 0,5	vitalbe (cime)	Kg 0,25
mirtilli (bacche)	Kg 0,75		

- e. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un unico cespo di funghi concresciuti, detto limite può essere superato.

3 - Prodotti del sottobosco - Condizioni di raccolta – Divieti

- a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale è necessario praticare la raccolta dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
- b. È vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti fiori, frutti, e semi).
- c. La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche, con i limiti

³ Per particolari esigenze, le quantità indicate possono essere modificate in sede di redazione del Piano Gestione Forestale.

⁴ Indicare solo i prodotti presenti sul territorio considerato.

e le modalità previste dalle presenti indicazioni, è comunque vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

- d. È vietato estirpare, o comunque, danneggiare i prodotti del sottobosco in genere. È vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nelle zone rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di cinque anni dalla fine dei lavori.
- e. Nel caso particolare dei funghi e tartufi (Punti II e III), durante le operazioni di ricerca e di raccolta dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali ed i funghi.
- f. Per limitare i danni derivanti da una continua e progressiva degradazione delle aree boscate demaniali il Comune può, con apposita ordinanza sindacale, stabilire opportune rotazioni per la raccolta dei prodotti considerati nelle presenti indicazioni.
- g. Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietarne temporaneamente (fermo biologico) la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività risulta compromessa da avverse condizioni dell'andamento stagionale, biologiche o fisico-chimiche, sulla base di apposite segnalazioni di cittadini, utenti o Autorità preposte ad attività di controllo territoriale.

II - Funghi Epigei

4 - Funghi - Condizioni di raccolta – Obblighi e divieti

- a. La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla L. R. del 24 luglio 2007, n. 8.
- b. Nel caso particolare dei funghi, nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta dei funghi spontanei, commestibili e non, è ammessa in quantità non superiore a quelle stabilite dall'articolo 6 della L. R. n. 8/2007 (3 chilogrammi al giorno a persona elevabili a 10 chilogrammi per i cercatori professionali).
- c. In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dei funghi, l'Amministrazione Comunale in accordo con le strutture regionali, può disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale (fermo biologico).
- d. I funghi, durante la ricerca e la raccolta (quantitativo massimo per raccolta 3 chilogrammi per persona) dovranno essere contenuti in cestelli di vimini o altro, tali da consentire, durante la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore, per facilitarne la diffusione delle spore e la riproduzione;
- e. La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili.
- f. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi;
- g. Durante la raccolta dei funghi, è fatto divieto assoluto:
 - strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo; essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
 - utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi che possano provocare il danneggiamento dello strato umifero del suolo;
 - raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
 - porre i funghi raccolti in sacchetti di plastica o recipienti ermeticamente chiusi, i quali impediscono la disseminazione;
 - raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione perché inutili per la propagazione della specie fungina;
 - calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo stato umifero o la cortice erbosa del

terreno.

- h.** È vietato, effettuare la raccolta dei funghi un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba.
- i.** Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui alla L. R. n. 8/2007.

5 - Segnaletica

Il Comune provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali, di tabelle indicanti le norme di raccolta previste per le suddette aree.

6 - Autorizzazioni speciali

Come previsto dalla L. R. n. 8/2007, articolo 4, comma 12, le autorità competenti possono autorizzare la raccolta di funghi per scopi didattici o scientifici.

III - Funghi ipogei (tartufi)

7 - Disciplina di riferimento

L'esercizio per la raccolta dei tartufi, si esercita in conformità alla Legge del 16 dicembre 1985, n. 752, alla L. R. del 20 maggio 2006, n. 13, e ss.mm.ii., al Regolamento regionale di attuazione del 24 luglio 2007, n. 3, ed a quanto riportato nel Piano di Assestamento Forestale del Comune nonché nei limiti e modalità previste dalle presenti indicazioni.

8 - Accorgimenti

- a.** Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta dei tartufi nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
- b.** Durante le operazioni di ricerca e raccolta vengono adottati gli accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

9 - Modalità di ricerca e raccolta

- a.** La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
- b.** La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani e un cucciolo di età non superiore a dieci mesi.
- c.** Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto.
- d.** Il prelievo del tartufo è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato.
- e.** La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 3, comma 5, della L. R. n. 13/2006 e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. R. 27 giugno 2011, n. 9.

10 - Calendario e orario di raccolta

- a.** Il calendario di raccolta dei tartufi⁵, di cui all'articolo 7, comma 2, della L. R. n. 13/2006, è il seguente:
 - *Tuber mesentericum* Vitt. (Tartufo nero ordinario o Tartufo nero di Bagnoli Irpino): dal 1° settembre al 15 aprile;

⁵ Indicare solo i prodotti presenti sul territorio considerato.

- *Tuber magnatum* Pico (Tartufo bianco pregiato): dal 1° ottobre al 31 dicembre;
 - *Tuber aestivum* Vitt. (Tartufo estivo o scorzone): dal 1° maggio al 30 novembre;
 - *Tuber uncinatum* Chatin (Tartufo uncinato): dal 1° ottobre al 31 dicembre;
 - *Tuber borchii* Vitt. o *T. albidum* Pico (Tartufo bianchetto o marzuolo): dal 1° gennaio al 30 aprile;
 - *Tuber melanosporum* Vitt. (Tartufo nero pregiato o Tartufo nero di Norcia): dal 15 novembre al 15 marzo;
 - *Tuber macrosporum* Vitt. (Tartufo nero liscio): dal 1° settembre al 31 dicembre;
 - *Tuber brumale* Vitt. (Tartufo nero d'inverno o Trifola nera): dal 1° gennaio al 15 marzo;
 - *Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry (Tartufo moscato): dal 1° novembre al 15 marzo.
- b. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed è limitata ai periodi dell'anno stabiliti dal calendario di raccolta.

11 - Obblighi

- a. Le buche aperte nel terreno dai cani o da appositi attrezzi per la ricerca dovranno essere subito riempite con la stessa terra rimossa.
- b. Possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi.

12 - Divieti

- a. È vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di 5 anni dalla fine dei lavori.
- b. Sono in ogni caso vietati:
- la ricerca e la raccolta in periodi ed in orari difforni da quelli previsti dal precedente articolo 10;
 - la ricerca e la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o senza gli attrezzi consentiti di al precedente articolo 9;
 - la lavorazione andante (zappatura) delle tartufoaie;
 - la ricerca e la raccolta senza il tesserino di cui al precedente punto 11;
 - la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;
 - l'apertura di buche nel terreno in soprannumero e la non riempitura delle buche aperte nella raccolta;
 - il commercio di tartufi freschi 15 giorni dopo il termine dal periodo di raccolta;
 - la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall'articolo 2 della Legge n.752/85 e ss.mm.ii.;
 - la vendita abusiva o comunque senza documento di provenienza ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati;

IV - Origano

13 - Raccolta

Nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta dell'origano è consentita in quantità non superiore a 50 aste fiorali al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione.

14 - Accorgimenti per la conservazione della specie

- a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di

raccolta.

- b. Nel caso particolare dell'origano, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

15 - Limite di raccolta

La raccolta dell'origano dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dalle presenti indicazioni.

16 - Periodo di raccolta

La raccolta dell'origano deve avvenire a partire dalla data del 1° agosto o comunque quando la pianta è in uno stato maturo.

17 - Divieti

a. È vietato:

- estirpare l'origano dall'apparato radicale;
- la raccolta dell'origano a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 9.00;
- danneggiare o distruggere le piante di origano sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
- il commercio dell'origano;
- al fine della conservazione e della propagazione della specie, a raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine).

- b. L'origano, durante la raccolta non dovrà essere assolutamente portato in contenitori di qualunque specie e tipo, in modo da consentire, durante la raccolta stessa, la caduta sul suolo dei semi, per facilitarne la diffusione e la riproduzione.

18 - Deroghe

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dell'origano, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le disposizioni di sopra non si applichino in determinati ambiti del territorio demaniale.

V - Asparagi

19 - Accorgimenti per la conservazione della specie

- a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
- b. Nel caso particolare degli asparagi, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

20 - Limite di raccolta

La raccolta degli asparagi deve essere effettuata con le modalità previste dalle presenti indicazioni.

21 - Giorni di raccolta

Nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta degli asparagi è consentita in quantità

non superiore a 0,75 Chilogrammi al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione.

22 - Inizio periodo di raccolta

La raccolta degli asparagi deve avvenire a partire dalla data del 1° aprile.

23 - Modalità di raccolta

L'asparago va raccolto mediante spezzamento alla base dello stelo oppure con taglio con mezzi idonei.

24 - Divieti

É vietato:

- a. estirpare gli asparagi dall'apparato radicale (zampa);
- b. raccogliere gli asparagi a partire dalle ore 21,00 fino alle ore 9,00;
- c. raccogliere gli asparagi nei mesi di settembre, ottobre e novembre;
- d. danneggiare o distruggere le piante di asparagi sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
- e. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno;
- f. il commercio degli asparagi;
- g. per la conservazione e la propagazione della specie, raccogliere gli asparagi nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine);
- h. raccogliere gli asparagi nelle aree percorse dal fuoco per un anno.

25 - Deroghe

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione degli asparagi, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le disposizioni di sopra non si applichino in determinati ambiti del territorio comunale.

VI - Fragole

26– Accorgimenti per la conservazione della specie

- a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta delle fragole nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
- b. Durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo e gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

27 – Limiti di raccolta

La raccolta delle fragole dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dalle presenti indicazioni.

28 – Giorni di raccolta

Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta delle fragole è consentita in quantità non superiore a 3 chilogrammi al giorno per persona provvista di idonea tessera di autorizzazione.

29 – Inizio periodo di raccolta

La raccolta delle fragole deve avvenire a partire dalla data del 1° giugno.

30 – Modalità di raccolta

La fragola va raccolta a mano con o senza le brattee facendo attenzione a non strappare il picciolo.

31 - Divieti

È vietato:

- a. estirpare ed asportare le piantine;
- b. danneggiare o distruggere le piantine;
- c. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno;
- d. il commercio delle fragole;
- e. la raccolta delle fragole nelle aree percorse dal fuoco;
- f. al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta delle fragole nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine).

32 - Deroghe

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione delle fragole, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le disposizioni sopra enunciate non si applichino in determinati ambiti del territorio comunale.

CAPITOLO _____ : REGOLAMENTO DEL PASCOLO (Articolo n. 18 della L. R. n. 11/96 e
Articoli n. 106 e n. 129 del Regolamento regionale n. 3/2017)

Sommario

ART. 1 - Disciplina di riferimento.....	2
ART. 2 - Competenza territoriale	2
ART. 3 - Titolarità del diritto di Pascolo	2
ART. 4 - Esercizio del pascolo	2
ART. 5 - Divieto di pascolo.....	3
ART. 6 - Licenza di pascolo e fida pascolo	4
ART. 7 - Pascolo abusivo	5
ART. 8 - Tipologia capi di bestiame.....	5
ART. 9 - Fida altrui.....	5
ART. 10 - Custodia del bestiame	5
ART. 11 - Prescrizioni per la fida	6
ART. 12 - Produttività dei pascoli	6
ART. 13 - Carico di bestiame - durata e periodo del pascolo.....	6
ART. 14 - Territori di pascolo	7
ART. 15 - Controllo sanitario del bestiame ammesso al pascolo	7
ART. 16 - Certificato di licenza di pascolo	8
ART. 17 - Miglioramento colturale	8
ART. 18 - Sanzione per pascolo non autorizzato	8
ART. 19 - Adempimenti	8
ART. 20 - Tassa di fida pascolo.....	8
ART. 21 - Domanda di fida pascolo	9
ART. 22 - Pubblicazione dell'elenco dei richiedenti la fida pascolo	9
ART. 23 - Eventuale graduatoria fida.....	9
ART. 25 - Norma di rinvio	10
ART. 26 - Divieti	10
ART. 27 - Accertamenti.....	10
ART. 28 - Graduatoria criteri di demerito	10
ART. 29 - Pascolo anticipato o posticipato	11
ART. 30 - Sanzioni	11
ART. 31 - Tariffe di fida pascolo.....	11
ART. 32 - Destinazione dei proventi di fida.....	11
ART. 33 - Controlli.....	12
ART. 34 - Modifiche.....	12
ART. 35 - Rinvio	12

ART. 1 - Disciplina di riferimento

1. La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, (Regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto del 26 febbraio 1928, n. 332), alle L. R. del 17 marzo 1981, n. 11, alla L. R. 7 maggio 1996, n. 11, alla Delibera di Giunta Regionale 19/12/2017, n. 795, nonché soggiace all'osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in esso contenute ed a quanto prescritto dal Piano di Gestione Forestale.

ART. 2 - Competenza territoriale

2. I soggetti di cui al successivo articolo 3, comma 1, nel rispetto delle Leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni pascolivi in uso civico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 1766/1927 (di seguito indicata più semplicemente come "*di categoria di cui alla lettera a)*") che ne sono gravati così come individuati nel Decreto Commissariale di assegnazione a categoria del _____ n. _____.
3. I soggetti di cui al successivo articolo 3, comma 2, nel rispetto delle Leggi nazionali e della Regione Campania, esercitano il diritto pascolo in virtù di fida pascolo sui terreni pascolivi non gravati da diritti di uso civico.

ART. 3 - Titolarità del diritto di Pascolo

1. All'esercizio del pascolo sul territorio del comune di _____, **gravato** da diritto di uso civico relativo alla "*categoria di cui alla lettera a)*", hanno diritto:
 - a. i cittadini del Comune titolari di tale diritto;
 - b. sono fatte salve le relative posizioni e sono equiparati ai cittadini del comune di _____, coloro che, in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, risultano assegnatari di aree pascolabili (artt. 100, 126 e 127 del Regolamento regionale n. 3/2017) gravato da uso civico precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. All'esercizio del pascolo sul territorio del comune di _____, **non gravato** da diritto di uso civico relativo alla "*categoria di cui alla lettera a)*", possono concorrere sia i cittadini del Comune che quelli di altri Comuni..
3. L'Amministrazione Comunale, tramite Delibera del Consiglio Comunale, può aumentare i canoni dei cittadini di altri Comuni che risultano essere assegnatari e/o occupatori di aree pascolabili gravate da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

ART. 4 - Esercizio del pascolo

1. L'estensione della superficie pascolabile del comune di _____ è di complessivi ettari _____, così come di individuata nel Piano di Gestione Forestale del Comune, vigente per il decennio _____ / _____ e ripartita come di seguito:

SUPERFICIE PASCOLABILE TOTALE			
Tipologia	Superficie <u>gravata da Uso</u> civico - Ettari	Superficie <u>non gravata da</u> Uso civico - Ettari	Totale - Ettari
Aree pascolive (articolo 126 del Regolamento regionale n. 3/2017)			
Boschi pascolabili (articolo 126 del Regolamento regionale n. 3/2017)			
TOTALE			

2. L'esercizio del *pascolo permanente* s'intende esteso principalmente a quella parte del territorio comunale assegnata alla “*categoria di cui alla lettera a)*” degli Usi Civici dal richiamato Decreto Commissariale, in virtù dell'articolo 11 della Legge n. 1766/1927 e nel rispetto degli articoli 18 e 31 (comma 6) della L. R. 11/96.
3. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni della L. R. n. 11/96, delle vigenti Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale del Regolamento regionale n. 3/2017 nonché del Piano di Gestione Forestale.
4. La fertilità, la produttività ed il ricoprimento delle aree a pascolo devono essere salvaguardate.

ART. 5 - Divieto di pascolo ⁽¹⁾ e prescrizioni

1. Il pascolo è vietato:
 - a. sulle aree eccezionalmente destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da molto tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo;
 - b. sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con Atto della Giunta Regionale;
 - c. su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi, ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017, per un periodo non inferiore ad un anno per le aree/terreni pascolivi (articolo 126) e per un periodo non inferiore a 10 anni per i boschi (articolo 127), salvo ulteriore divieto dell'autorità forestale;
 - d. sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale;
 - e. su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti stabiliti da leggi statali o regionali, salvo le nuove soluzioni tecnologiche di cui all'articolo 5 del presente regolamento, sempre che sia intervenuta apposita autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 12, della Legge 1766/1927, dell'articolo 41 del R. D. 332/1928, dell'articolo 10 della L. R. 11/96 nonché del Regolamento regionale n. 3/2017.
2. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:
 - a. il pascolo delle capre nei boschi è sempre vietato;
 - b. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il

¹ Integrare i divieti con quelli di cui alla DGR n. 795/2017 (Misure di conservazione delle aree SIC)

taglio;

- c. nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 1,50 e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 3;
 - d. nelle fustaie laddove sono previsti tagli di preparazione e di sementazione;
 - e. nelle particelle forestali dove è previsto l'intervento di utilizzazione nel decennio di validità del P.G.F.;
 - f. nei cedui misti, come individuati dal Piano di Gestione Forestale laddove vi siano state ceduazioni nei sei anni precedenti;
 - g. nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;
 - h. nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione degli stessi;
 - i. nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali.
3. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come segue:
- a. il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo sui terreni privati, appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recitanti a mezzo di chiudende;
 - b. è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - c. caprini vanno immessi al pascolo nei siti indicati ed autorizzati;
 - d. devono essere rispettate le seguenti **misure di conservazione sito specifiche del SIC** ⁽²⁾ ⁽³⁾:
 - é fatto divieto di miglioramento del pascolo attraverso l'uso di specie foraggere a scopo produttivo (habitat: 6210, 6210pf, 6220);
 - é fatto divieto di modifica della destinazione d'uso delle aree occupate da questo habitat (habitat: 6210, 6210pf, 6220);
 - é fatto divieto di pascolo di equini (habitat: 6210, 6210pf);
 - é fatto divieto di pascolo per ridurre la predazione delle plantule delle specie arboree e arbustive (habitat: 9210);
 - é fatto divieto di qualunque intervento di taglio boschivo nell'habitat 9180
 - é fatto divieto di realizzazione di strutture permanenti per il ricovero degli animali (habitat: 6210, 6210pf, 6220);
 - per il bestiame oggetto di monticazione e/o transumanza é fatto divieto di effettuare i trattamenti antiparassitari meno di 20 giorni prima della data di movimentazione verso le zone montane (habitat: 6210, 6210pf).

ART. 6 - Licenza di pascolo e fida pascolo

1. È ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida.
2. I cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida per il pascolo degli animali nei demani comunali.
3. La fida è pagata dagli aventi diritto prima dell'immissione al pascolo entro il 31 marzo pena la decadenza dal diritto del loro uso.

² Riportare la denominazione del SIC e indicare solo le misure sito specifiche indicate nella DGR n. 795/2017 ed espungere quelle non pertinenti.

³ Misure indicate a titolo di esempio. Adeguare le misure a quelle specificamente previste dal SIC in questione.

4. Il Comune si riserva il diritto di revocare l'uso dei pascoli entro il 30 aprile.
5. La fida è stabilita dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'articolo 46 del R. D. 332/1928 e deve essere considerata a solo titolo di anticipo.
6. Agli aventi diritto verrà riconosciuta la "*licenza di pascolo*" condizionata al pagamento della fida, nel rispetto delle determinazioni dell'Amministrazione comunale.
7. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva a titolo doloso, per incendi di boschi o di cespugliati a chiunque appartenenti.
8. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti.

ART. 7 - Pascolo abusivo

1. Per il pascolo abusivo nei boschi si deve considerare il danno arrecato all'ambiente boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in fieno normale equivalente al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo. La quantità dell'alimento è computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, come segue:
 - a. da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;
 - b. da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;
 - c. da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino.

ART. 8 - Tipologia capi di bestiame

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:
 - a. i bovini in genere;
 - b. gli equini in genere, in ottemperanza alle disposizioni della D.G.R. 19 dicembre 2017, n. 795;
 - c. gli ovini ed i caprini in genere. Questi ultimi esclusivamente sulle aree dove il pascolo è possibile senza che gli stessi arrechino danno al patrimonio silvo-pastorale dell'Ente. Il pascolo dei caprini in bosco è comunque vietato.

ART. 9 - Fida altrui

1. È proibito agli aventi diritto immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita dalla Giunta comunale, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal terreno demaniale pascolabile ed il divieto di fida propria per anni due.

ART. 10 - Custodia del bestiame

1. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna non secca.
2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati.
3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 18 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame grosso (bovino/equino) o 100 capi di bestiame minuto.

ART. 11 - Prescrizioni per la fida

1. I cittadini che intendono condurre al pascolo i propri animali nei terreni di uso civico destinati a pascolo devono:
 - a. dichiarare in forma scritta, in anticipo, all'ufficio addetto dell'amministrazione comunale le specie ed il numero di animali;
 - b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna con data non antecedente a tre mesi;
 - c. assicurare che gli animali siano identificati in conformità alle vigenti norme sanitarie;
 - d. aver pagato la fida stabilita di volta in volta dalla Giunta comunale oltre che per l'anno in corso;
 - e. dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo.
 - f. essere in regola con quanto previsto dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2011, n. 136", e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12 - Produttività dei pascoli

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, in accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale, vigente per il periodo _____, l'ingresso su territori pascolivi, gravati o meno da diritto di uso civico, è autorizzato in conformità alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti di cui al Regolamento regionale n. 3/2017.
2. Tali termini potranno, eccezionalmente, essere modificati dall'amministrazione comunale secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni.

ART. 13 - Carico di bestiame - durata e periodo del pascolo⁴

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale, vigente per il periodo _____, nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti di cui al Regolamento regionale n. 3/2017, il carico massimo di bestiame su terreni comunali pascolabili, espresso in UBA e distinto per specie, è il seguente:

Tipologia di area pascolabile	Superficie -Ettari -	Carico massimo di bestiame - UBA - (⁵)	
		UBA per Ettaro/anno	UBA totali/anno
Aree pascolive (articolo 126 del Regolamento regionale n. 3/2017)			
Boschi pascolabili (articolo 126 del Regolamento regionale n. 3/2017)			
TOTALE			

⁴ Integrare con le specifiche disposizioni della DGR n. 795/2017 (Misure di conservazione delle aree SIC);

⁵ Coefficienti di conversione capo/UBA ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 come modificato ed integrato dal regolamento n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016: tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni = 1 UBA; equini di oltre 6 mesi = 1 UBA; bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA; bovini ed equini di età inferiore a 6 mesi = 0,4 UBA; ovi – caprini = 0,15 UBA.

2. Il pascolo tra i 400 e gli 800 mt s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio. Al di sopra degli 800 mt s.l.m. fino ad un massimo di sei mesi all'anno (articolo 1, comma 100, L. R. n. 16/2014) ovvero nel periodo dal _____ al _____.
3. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni pascolivi interessati, gravati o meno da diritto di uso civico, tutti gli animali.
4. I terreni interessati dal pascolo, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare per il periodo invernale.
5. Il Sindaco con motivata ordinanza potrà anticipare o ritardare tali date qualora si verificano eccezionali eventi atmosferici o per altri gravi motivi particolari.

ART. 14 - Territori di pascolo

1. Nell'individuazione ed indicazione delle aree pascolabili dovranno essere precisate le aree interessate dalle *Pratiche Locali Tradizionali* – P.L.T. - legate al pascolo, ai fini dell'accesso degli allevatori interessati al sostegno previsto dalla politica agricola comune (D.G.R. 8 maggio 2015, n. 242, e ss.mm.ii., articolo 100 del Regolamento regionale n. 3/2017).
2. Il proprietario del bestiame è tenuto far pascolare il proprio bestiame solamente sui demani ai quali la fida si riferisce.
3. Il demanio comunale interessato dalla pratica dell'esercizio del pascolo è così individuato:

PGF - Particella forestale *	Dati catastali		Ripartizione della superficie catastale									
			Totale (a = b+c+f)	Tare ed aree non produttive (b)	Di cui boschi - ettari				Di cui pascoli - ettari			
N.	Foglio	Particella			Superf. utile boscata (c = d+e)	Superf. Pascolabile (P.L.T.**)(d)	Superf. non pascolabile (e)	Carico max - UBA totali/anno	Superf. Pascoliva totale (f = g+h)	Superf. Pascoliva (g)	Esclusa dal pascolo (h)	Carico max - UBA totali/anno
TOTALE												

(*) In caso di presenza di Piano di Gestione Forestale, indicare anche la particella forestale interessata.

(**) P.L.T. = *Pratiche Locali Tradizionali* legate al pascolo (D.G.R. 8/5/2015, n. 242, e ss.mm.ii.).

ART. 15 - Controllo sanitario del bestiame ammesso al pascolo

1. Il bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà essere sottoposto a preventiva visita veterinaria.
2. Il bestiame non ritenuto sano ed idoneo potrà essere sostituito da altro della stessa specie.

3. L'interessato dovrà, ad ogni opportuna richiesta, esibire il relativo certificato veterinario.

ART. 16 - Certificato di licenza di pascolo

1. Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di un certificato, di cui al precedente articolo 6, comma 6, rilasciato dal comune di _____ (___) indicante le sue generalità, il nome del proprietario degli animali, la specie ed il numero degli animali fidati nonché il marchio di distinzione dichiarato in domanda. Detto certificato dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti forestali e comunali.

ART. 17 - Miglioramento colturale⁶

1. L'esercizio del pascolo nelle zone che saranno assoggettate al miglioramento colturale sarà regolato dal soggetto di programma (Ente Delegato o Comune);

ART. 18 - Sanzione per pascolo non autorizzato

1. Qualunque titolare di licenza di pascolo, cittadino o meno, del comune di _____ che denunciasse del bestiame forestiero come di sua proprietà, o comunque non avente diritto al pascolo, verrà immediatamente escluso da tutti i pascoli demaniali con la perdita della tassa di fida già versata al Comune.
2. Chiunque fidasse falsamente sotto il proprio nome pagherà, a titolo di penale, il quadruplo della fida totale stabilita per ogni capo, salvo sempre la immediata espulsione degli animali stessi dal demanio.

ART. 19 - Adempimenti

1. Quei cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei terreni demaniali destinati a pascolo devono:
 - a. anticipatamente dichiarare all'ufficio comunale addetto le specie ed il numero di animali;
 - b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
 - c. aver dotato il proprio bestiame di marca auricolare;
 - d. aver indicato quale sezione del demanio intende utilizzare come pascolo, comunque individuato nel Piano di Gestione Forestale;
 - e. aver pagato la fida stabilita per l'anno in corso;
 - f. dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo.

ART. 20 - Tassa di fida pascolo

1. La fida è fissata dall'amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'articolo 46 del R. D. n. 332/1928. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento.
2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali

⁶ Integrare con le specifiche disposizioni della DGR n. 795/2017 (Misure di conservazione delle aree SIC)

somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico.

3. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre di uso civico per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati prima dell'immissione al pascolo ovvero entro il termine del 31 marzo.
4. L'amministrazione comunale, tramite delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o pascolivi gravati da uso civico, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

ART. 21 - Domanda di fida pascolo

1. Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno far pervenire, almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo di pascolamento, richiesta scritta all'Ufficio preposto, indicando numero e specie dei capi.
2. L'Ufficio preposto iscriverà successivamente nell'apposito registro di fida, le richieste che saranno pervenute.

ART. 22 - Pubblicazione dell'elenco dei richiedenti la fida pascolo

1. L'elenco dei richiedenti la fida pascolo formato sarà pubblicato nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
2. Per le superficie concesse in fida pascolo il carico di bestiame complessivo, distinto per tipologia di soprassuolo, non potrà eccedere il carico massimo indicato nel precedente articolo 13.

ART. 23 - Eventuale graduatoria fida

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:
 - a. la buona condotta morale e civile;
 - b. l'essere capo famiglia;
 - c. l'essere allevatore a titolo principale;
 - d. essere cittadino residente.
2. I non residenti che presenteranno eventualmente richiesta per la licenza di pascolo saranno ammessi in via eccezionale con riserva ed accodati in graduatoria con apposito atto dell'amministrazione comunale. Essi, comunque, nel caso dei demani gravati da uso civico, saranno eventualmente ammessi ad usufruire del pascolo temporaneamente e solo dopo che saranno soddisfatte le esigenze dei cittadini residenti e/o loro eredi. La fida pascolo che saranno obbligati a versare al Comune potrà essere determinata dall'amministrazione comunale in un importo diverso dai cittadini residenti e/o loro eredi;

ART. 24 - Pagamento della Tassa di fida pascolo

1. La tassa di fida è considerata annuale con riferimento al periodo solare di fida. Potrà essere versata in una sola o in due rate di cui la prima entro il primo mese dalla data di approvazione del "ruolo tassa fida", la seconda entro il 31 agosto.
2. La quietanza dell'avvenuto pagamento vale anche quale licenza di pascolo per il periodo di versamento indicato e lo stesso dovrà essere esibito a richiesta degli organi di controllo.
3. Eventualmente si dovesse verificare una modifica del numero dei capi fidati l'interessato dovrà

comunicare la variazione e potrà, in detrazione o in aggiunta, previo riconoscimento dell'Amministrazione Comunale, modificare l'importo del secondo versamento o conguagliando il primo.

ART. 25 - Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti contenute nel Regolamento regionale n. 3/2017 e quanto previsto dalla vigente normativa di settore;

ART. 26 - Divieti

1. È assolutamente vietato il pascolo agli animali vaganti.
2. È vietato asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna verde per portarli sui beni privati.
3. È vietato nel modo più assoluto la delimitazione dei pascoli o del territorio comunale salve diverse esigenze dell'ente. È fatto obbligo a tutti coloro che senza alcun titolo hanno delimitato in tal senso la proprietà comunale, di eliminare immediatamente le recinzioni abusive.
4. È categoricamente vietata la sosta, il pernottamento, l'impianto di ovili e di mandrie nelle aree demaniali adibite a pascolo.
5. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare.
6. È vietato far pascolare qualsivoglia specie animale nelle aree escluse dal pascolo di cui al precedente articolo 14, comma 2, e sulle quali sono previsti, o sono in atto, interventi finalizzati al mantenimento o protezione della biodiversità.

ART. 27 - Accertamenti

1. L'Amministrazione comunale farà accertare alla polizia municipale o altro agente che il numero dei capi denunciati corrisponda a quanto versato per la fida pascolo.
2. È fatto obbligo a tutti gli interessati di indicare, nella domanda di fida pascolo, il marchio auricolare o altro segno di individuazione che dovrà essere applicato su ciascun capo di bestiame.
3. Periodicamente l'Ente verificherà la conformità di quanto sopra e provvederà alla requisizione di tutti i capi di bestiame che, eventualmente, siano trovati sprovvisti di marchio o di altro di individuazione denunciati dall'interessato.
4. Eventuale cambio di bestiame dovrà essere immediatamente comunicato all'Ente ed immediatamente si dovrà provvedere ad apporre il segno di distinzione sui capi nuovi.
5. Nel caso in cui se pur contraddistinti con il segno particolare l'interessato immetta al pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato, a titolo di penale sarà tenuto al pagamento della somma corrispondente alla fida per quel singolo capo di bestiame moltiplicata per 4 (quattro).

ART. 28 - Graduatoria criteri di demerito

1. Nella necessità di stilare una graduatoria, costituiranno elemento di giudizio negativo:
 - a. l'aver usufruito dei pascoli per il maggior numero di anni consecutivi;

- b. la cattiva condotta morale e civile;
- c. non essere capo di famiglia;
- d. non essere allevatore a titolo principale;
- e. l'essere stato sanzionato per l'introduzione di animali non aventi diritto alla fida pascolo.

ART. 29 - Pascolo anticipato o posticipato

1. L'ingresso arbitrato nelle sezioni di pascolo prima delle date fissate all'articolo 13, comma 2, del presente Regolamento o l'uscita dopo la data fissata dal predetto articolo, nonché la mancata denuncia preventiva di ingresso previsti all'articolo 21 e la mancata marchiatura del bestiame comporta il pagamento del quadruplo della fida stabilita per ogni singolo capo e l'espulsione dal territorio demaniale. Qualora l'infrazione interessi la parte sanitaria, si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 30 - Sanzioni

1. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi.
2. Saranno applicati gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro i termini stabili dal precedente articolo 20.
3. Per le violazioni delle norme vigenti in merito all'esercizio del pascolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 25, commi 7 e 8, e all'allegato C, tabella B.bis, della L.R. n. 11/1996.

ART. 31 - Tariffe di fida pascolo

1. Si precisa che sono tassabili soltanto i capi bovini che abbiano compiuto l'anno e gli ovini che abbiano compiuto i sei mesi.
2. Ai fini della determinazione del carico e delle relative penalità, dovrà farsi riferimento alle seguenti equivalenze per cui il prezzo previsto per la fida pascolo per ogni capo di bestiame quali gli ovini, caprini, bovini ed equini è il seguente:
 - a. n° 1 capo ovino adulto – n° 2 capi ovini di età tra sei (6) mesi e (1) un anno: Euro _____ ;
 - b. n° 1 capo caprino adulto – n° 2 capi caprini di età tra sei (6) mesi e (1) un anno: Euro _____ ;
 - c. n° 1 capo bovino adulto – n° 4 bovini di 1 (uno) anno - n° 2 capi bovini di 2 (due) anni: Euro _____ ;
 - d. n° 1 capo equino adulto - n° 2 capi equini di (1) anno: Euro _____ ;
 - e. per i puledri tra sei (6) mesi e (1) un anno: Euro _____ a capo.
3. Per fatti eccezionali e per eventuale carico l'Amministrazione comunale ha la facoltà di assegnare una particolare zona per il pascolo degli equini, sempre per fatti eccezionali e per eventuale eccessivo carico potrà ridurre in percentuale i capi, di qualsiasi natura, da immettere al pascolo.

ART. 32 - Destinazione dei proventi di fida

1. Le entrate della fida pascolo verranno depositate su apposito capitolo del bilancio comunale e saranno destinate esclusivamente al miglioramento dei pascoli ed alle condizioni di vita degli allevatori, nonché alla manutenzione/miglioramento delle infrastrutture propedeutiche e dedicate all'esercizio delle attività silvo-pastorali (manutenzione viabilità e sentieristica di accesso e servizio alle aree pascolive,

manutenzione ai fontanili, abbeveratoi, cisterne).

ART. 33 - Controlli

1. Il controllo dei terreni soggetti a pascolo è esercitato dai Carabinieri Forestale e dal Comando di Polizia Municipale.
2. Il controllo igienico-sanitario del bestiame ammesso al pascolo sarà attuato dal personale delle strutture del Servizio Sanitario Veterinario competenti per territorio.

ART. 34 - Modifiche

1. Per la modifica del Regolamento ne rispetto delle leggi vigenti, è richiesta specifica deliberazione del Consiglio comunale.

ART. 35 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti in materia.
2. La mancata osservanza da parte degli attuali occupatori, del secondo comma dell'articolo 3 del Regolamento oltre al recupero delle somme dovute a titolo di canone determina l'attivazione delle procedure statali e regionali di reintegro sulla scorta del Capo IV del R. D. 332/1928.

Procedura per la redazione dei Piani di Gestione Forestale - SOGGETTI PUBBLICI

Art. 118 del Regolamento regionale n. 3/2017

ATTIVITÀ	SPECIFICAZIONI	A CHI COMPETE	A CHI É DESTINATA	TEMPI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Presentazione istanza di richiesta di avvio procedura di redazione del Piano di Gestione Forestale	Atto di indirizzo del Soggetto pubblico con la quale viene espressa la volontà di procedere alla redazione, ex novo, revisione o variazione, del P.G.F., nominato il RUP ed indicata la fonte di finanziamento (o di autofinanziamento)	Soggetto pubblico	U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima	Sempre	Art. 10 della L.R. 11/96 - Art.118 del Regolamento regionale n. 3/2017
	Atto del RUP di incarico al tecnico assestatore e di approvazione dello schema di convenzione				
	Convenzione sottoscritta dalle parti				
	Autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sui dati catastali aggiornati delle aree in proprietà o gestione oggetto di P.G.F.				
	Relazione preliminare del tecnico incaricato (art. 118 del Regolamento Regionale n. 3/2017)				
	Preventivo di spesa redatto in conformità al vigente prezzario per la redazione dei P.G.F.				
2. Istruttoria tecnico-amministrativa sulla documentazione di cui al punto 1	Osservazioni al piano di lavoro proposto con la relazione preliminare ed al preventivo di spesa - proposta di eventuali modifiche e richiesta integrazioni	U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima	Soggetto pubblico	Tempi di cui alla L. 241/90 decorrenti dal momento della presentazione di tutta la documentazione	Art.118 del Regolamento regionale n. 3/2017 - DGR 84/2018
	In caso di finanziamento pubblico, comunicazione all'Amministrazione interessata della congruità del costo complessivo proposto con il preventivo di spesa o trasmissione di quello modificato		Amministrazione pubblica concedente il finanziamento		
3. Avvio dei lavori	Verifica concessione di eventuale finanziamento pubblico	U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima	Amministrazione pubblica concedente il finanziamento	Tempi di cui alla L. 241/90 decorrenti dal momento della presentazione di tutta la documentazione	Art.120, comma 1, del Regolamento regionale n. 3/2017
	Redazione del Verbale di inizio lavori - V.I.L. - alla presenza dei funzionari dell'U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima o invio della comunicazione di inizio lavori		Soggetto pubblico e Amministrazione pubblica concedente il finanziamento		Art.120, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2017
	Con il V.I.L. (o con la comunicazione di inizio lavori) viene fissato il termine di consegna della prima bozza del P.G.F. (nel rispetto dei termini fissati nell'eventuale provvedimento di concessione in caso di finanziamento pubblico)				

ATTIVITÀ	SPECIFICAZIONI	A CHI COMPETE	A CHI È DESTINATA	TEMPI	RIFERIMENTI NORMATIVI
4. Eventuale comunicazione della conclusione del procedimento, con esito sfavorevole (archiviazione)	Mancato rispetto del termine di consegna della prima bozza del P.G.F. ed in assenza di concessione di proroga	U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima	Soggetto pubblico e Amministrazione pubblica concedente il finanziamento	Oltre 90 giorni dal termine di consegna della prima bozza del P.G.F. fissato nel V.I.L. o comunicazione di inizio lavori (nel rispetto dei termini fissati nell'eventuale provvedimento di concessione in caso di finanziamento pubblico)	Legge 241/90 - Art.120, commi 2 e 4, del Regolamento regionale n. 3/2017
5. Eventuali concessione di proroga per la consegna della prima bozza del P.G.F.	Richiesta motivata	Soggetto pubblico	U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima	Da richiedere entro i termini fissati nell'eventuale provvedimento di concessione in caso di finanziamento pubblico	Art.120, comma 3, del Regolamento regionale n. 3/2017
	Concessione proroga (massimo una di mesi sei)	U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima	Soggetto pubblico e Amministrazione pubblica concedente il finanziamento	Massimo sei mesi decorrenti dalla data di stesura del V.I.L. o della comunicazione di inizio lavori	
6. Eventuale sospensione procedimento per mancato rispetto termini della proroga e conclusione del procedimento, con esito sfavorevole (archiviazione)	Mancato rispetto del termine di consegna della prima bozza del P.G.F. entro il termine fissato con la concessione della proroga	U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima	Soggetto pubblico e Amministrazione pubblica concedente il finanziamento	Tempi di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii. decorrenti dal momento della presentazione di tutta la documentazione	Legge 241/90 - Art.120, comma 3, del Regolamento regionale n. 3/2017
	Comunicazione della sospensione del procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.				
	Conclusione del procedimento, con esito sfavorevole, per mancato rispetto del termine di consegna della prima bozza del P.G.F. in presenza di comunicazione della sospensione del procedimento			Oltre 30 giorni dalla comunicazione di sospensione del procedimento	Art.120, commi 3 e 4, del Regolamento regionale n. 3/2017
7. Presentazione prima stesura del Piano di Gestione Forestale (Bozza)	Presentazione P.G.F. costituito da relazione tecnica, allegati e cartografia	Soggetto pubblico	U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima	Termine di consegna della prima bozza del P.G.F. fissato nel V.I.L. (nel rispetto dei termini fissati nell'eventuale provvedimento di concessione in caso di finanziamento pubblico)	Art. 88 e art.121, comma 1, del Regolamento regionale n. 3/2017
8. Istruttoria d'Ufficio ed accertamenti di campo	Verifica tecnica dei contenuti della Bozza	U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima	U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima, Soggetto pubblico	Entro 90 giorni dalla presentazione del Piano in Bozza completo di tutta la documentazione	Art.121, commi 2, 3, 4 e 5, del Regolamento regionale n. 3/2017
	Verifica in campo dei rilievi tassatori				
	Verifica in campo dei confini particellari				
	Verifica in campo delle caratteristiche del soprassuolo				
	Verifica dei criteri per la fissazione ripresa reale nonché dell'entità della stessa ripresa				

ATTIVITÀ	SPECIFICAZIONI	A CHI COMPETE	A CHI È DESTINATA	TEMPI	RIFERIMENTI NORMATIVI
9. Eventuali richieste di modifica ed integrazioni	All'esito dell'istruttoria e verifiche sia d'ufficio che in campo possono essere richieste modifiche ed integrazioni nonché disposti ulteriori accertamenti di campo	U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima	Soggetto pubblico	Tempi di cui alla L. 241/90 decorrenti dal termine dei 90 giorni necessari per l'istruttoria d'Ufficio e per gli accertamenti di campo	Art.121, comma 3, del Regolamento regionale n. 3/2017
10. Approvazione in Minuta del Piano di Gestione Forestale (in caso di esito positivo delle verifiche di cui al punto 8 e/o apportate le eventuali modifiche ed integrazioni di cui al punto 9)	Comunicazione da parte dell'U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima dell'approvazione in Minuta del Piano di Gestione Forestale con dichiarazione di conformità alle norme tecniche di cui all'allegato alla DGR 585/2017 nonché richiesta dell'acquisizione dei pareri/nulla osta degli altri Enti competenti	U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima	Soggetto pubblico	Tempi di cui alla L. 241/90 decorrenti dal momento della presentazione di tutta la documentazione	Art. 121, comma 5, del Regolamento regionale n. 3/2017
11. Acquisizione pareri/nulla osta degli altri Enti competenti	Nulla osta dell'Area Naturale Protetta (Parco e/o Riserva)	Parco e/o Riserva	Soggetto pubblico	Tempi di cui alla L. 241/90 decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione	Art. 110 e art.121, comma 5, del Regolamento regionale n. 3/2017, Legge 6/12/1991, n. 394
	Parere dell'Autorità di Bacino	Autorità di Bacino			Art. 110 e art.121, comma 5, del Regolamento regionale n. 3/2017, L. 18/5/1989 n. 183
	Parere di Valutazione d'Incidenza	U.O.D. Valutazioni Ambientali-Autorità Ambientale - Commissione di Valutazione d'Incidenza di cui alla L.R. 16/2014			Art. 110 e art.121, comma 5, del Regolamento regionale n. 3/2017, D.P.R. 8/9/1997 n. 357, D.P.R. 12/3/2003 n. 120, Art. 6, D.lgs 152/06 (modificato dall'articolo 2, comma 3, D.lgs. n. 128/10)
	Eventuale parere del Soprintendente all'archeologia, belle arti e paesaggio,	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio			Art. 110 e art.121, comma 5, del Regolamento regionale n. 3/2017, Art. 9 del D.lgs. n. 34/2018, Art. 136, D.lgs 42/2004
	Trasmissione dei pareri all'U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia e/o acquisizione d'ufficio	Soggetto pubblico e/o U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima			U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima
12. Predisposizione versione definitiva del Piano di Gestione Forestale	Acquisizione, nel P.G.F., delle eventuali prescrizioni contenute nei pareri/ nulla osta di cui al punto 11	Soggetto pubblico	U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima	Entro 90 giorni dal ricevimento dei pareri/nulla osta di cui al punto 11	Art.121, comma 6, del Regolamento regionale n. 3/2017
	Aggiornamento all'attualità del P.G.F.				
	Autorizzazione alla predisposizione finale del P.G.F. e trasmissione della stampa definitiva, modificata ed integrata				
	Trasmissione del P.G.F. in veste definitiva				
	In caso di finanziamento pubblico trasmissione della rendicontazione delle spese sostenute con indicazione delle economie realizzate		Amministrazione pubblica concedente il finanziamento		

ATTIVITÀ	SPECIFICAZIONI	A CHI COMPETE	A CHI È DESTINATA	TEMPI	RIFERIMENTI NORMATIVI
13. Eventuale sospensione del procedimento istruttorio di approvazione definitiva del P.G.F.	Mancata trasmissione del P.G.F. entro il termine di cui al punto 12	U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima	Soggetto pubblico	Oltre il novantesimo giorno di cui al punto 12	Art.121, comma 6, del Regolamento regionale n. 3/2017
14. Eventuale conclusione del procedimento, con esito sfavorevole (archiviazione) senza approvazione definitiva del P.G.F.	Mancata trasmissione del P.G.F. entro il termine di cui al punto 12	U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima	Soggetto pubblico e Amministrazione pubblica concedente il finanziamento	Oltre 30 giorni a decorrere dalla comunicazione di sospensione del procedimento istruttorio di cui al punto 13	Art.121, comma 6, del Regolamento regionale n. 3/2017
15. Approvazione definitiva del P.G.F.	Emissione del Decreto Dirigenziale regionale Trasmissione del P.G.F.all'Ente delegato e agli altri Enti competenti per territorio	U.O.D. - 50.07.18 - Ambiente, Foreste e Clima	Soggetto pubblico e Amministrazione pubblica concedente il finanziamento Enti delegati, altri Enti competenti per territorio	Tempi di cui alla L. 241/90	Art.121, commi 9, 10 e 11, del Regolamento regionale n. 3/2017
16. Obblighi di cui al D.lgs 33/2013, art. 39	Pubblicazione sul sito WEB istituzionale	Soggetto pubblico	Utenti, cittadini	Tempi di cui alla L. 241/90	Art.121, comma 12, del Regolamento regionale n. 3/2017

Procedura per la redazione dei Piani di Gestione Forestale - SOGGETTI PRIVATI

Art. 119 del Regolamento regionale n. 3/2017

ATTIVITÀ	SPECIFICAZIONI	A CHI COMPETE	A CHI È DESTINATA	TEMPI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Presentazione istanza di richiesta di avvio procedurta di redazione del Piano di Gestione Forestale	Nota o altro atto dell'organo/soggetto competente, con la quale viene espressa la volontà di procedere alla redazione, ex novo, revisione o variazione, del P.G.F. con indicazione della fonte di finanziamento (o autofinanziamento)	Soggetto privato (proprietario o incaricato)	Struttura regionale territoriale competente (1)	Sempre	Art. 10 della L.R. 11/96 - Art.119 del Regolamento regionale n. 3/2017 - DGR 84/2018
	In caso di incarico da parte del soggetto proprietario ad un altro soggetto per l'elaborazione e redazione del P.G.F., nonché per l'autorizzazione all'accesso ad una fonte pubblica di finanziamento, allegare idoneo atto di delega, ovvero apposito provvedimento del titolare, rappresentante legale o del competente organo				
2. Istruttoria tecnico-amministrativa sulla documentazione di cui al punto 1	Nota di incarico, ovvero idoneo provvedimento del titolare, del rappresentante legale o del competente ordano, ad un tecnico assestatore	Struttura regionale territoriale competente	Soggetto privato (proprietario o incaricato)	Tempi di cui alla L. 241/90 decorrenti dal momento della presentazione di tutta la documentazione	Art.119 del Regolamento regionale n. 3/2017 - DGR 84/2018
	Contratto regolarmente stipulato tra le parti				
	Autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sui dati catastali aggiornati delle aree in proprietà o gestione oggetto di P.G.F.				
	Relazione preliminare del tecnico incaricato (art. 119 del Regolamento regionale n. 3/2017)				
	Preventivo di spesa redatto in conformità al vigente prezzario per la redazione dei P.G.F.				
	Osservazioni al piano di lavoro proposto con la relazione preliminare ed al preventivo di spesa - proposta di eventuali modifiche e richiesta integrazioni		Amministrazione pubblica concedente il finanziamento		

ATTIVITÀ	SPECIFICAZIONI	A CHI COMPETE	A CHI È DESTINATA	TEMPI	RIFERIMENTI NORMATIVI
3. Avvio dei lavori P.G.F.	Verifica concessione di eventuale finanziamento pubblico	Struttura regionale territoriale competente	Amministrazione pubblica concedente il finanziamento	Tempi di cui alla L. 241/90 decorrenti dal momento della presentazione di tutta la documentazione	Art.120, comma 1, del Regolamento regionale n. 3/2017
	Redazione del Verbale di inizio lavori - V.I.L. - alla presenza dei funzionari della Struttura regionale territoriale competente o invio della comunicazione di inizio lavori		Soggetto privato (proprietario o incaricato) e Amministrazione pubblica concedente il finanziamento		Art.120, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2017
3. Avvio dei lavori P.G.F.	Con il V.I.L. (o con la comunicazione di inizio lavori) viene fissato il termine di consegna della prima bozza del P.G.F. (nel rispetto dei termini fissati nell'eventuale provvedimento di concessione in caso di finanziamento pubblico)	Struttura regionale territoriale competente	Soggetto privato (proprietario o incaricato) e Amministrazione pubblica concedente il finanziamento	Tempi di cui alla L. 241/90 decorrenti dal momento della presentazione di tutta la documentazione	Art.120, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2017
4. Eventuale comunicazione della conclusione del procedimento, con esito sfavorevole (archiviazione)	Mancato rispetto del termine di consegna della prima bozza del P.G.F. ed in assenza di concessione di proroga	U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale competente Struttura regionale territoriale competente	Soggetto pubblico e Amministrazione pubblica concedente il finanziamento	Oltre 90 giorni dal termine di consegna della prima bozza del P.G.F. fissato nel V.I.L. o comunicazione di inizio lavori (nel rispetto dei termini fissati nell'eventuale provvedimento di concessione in caso di finanziamento pubblico)	Legge 241/90 - Art.120, commi 2 e 4, del Regolamento regionale n. 3/2017
5. Eventuali concessione di proroga per la consegna della prima bozza del P.G.F.	Richiesta motivata	Soggetto privato (proprietario o incaricato)	Struttura regionale territoriale competente	Da richiedere entro i termini fissati nell'eventuale provvedimento di concessione in caso di finanziamento pubblico	Art.120, comma 3, del Regolamento regionale n. 3/2017
	Concessione proroga (massimo una di mesi sei)	Struttura regionale territoriale competente	Soggetto pubblico e Amministrazione pubblica concedente il finanziamento	Massimo sei mesi decorrenti dalla data di stesura del V.I.L. o della comunicazione di inizio lavori	
6. Eventuale sospensione procedimento per mancato rispetto termini della proroga e conclusione del procedimento, con esito sfavorevole (archiviazione)	Mancato rispetto del termine di consegna della prima bozza del P.G.F. entro il termine fissato con la concessione della proroga	Struttura regionale territoriale competente	Soggetto privato (proprietario o incaricato) e Amministrazione pubblica concedente il finanziamento	Tempi di cui alla L. 241/90 decorrenti dal momento della presentazione di tutta la documentazione	Legge 241/90 - Art.120, comma 3, del Regolamento regionale n. 3/2017
	Comunicazione della sospensione del procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.			Oltre 30 giorni dalla comunicazione di sospensione del procedimento	Art.120, commi 3 e 4, del Regolamento regionale n. 3/2017
	Conclusione del procedimento, con esito sfavorevole, per mancato rispetto del termine di consegna della prima bozza del P.G.F. in presenza di comunicazione della sospensione del procedimento				

ATTIVITÀ	SPECIFICAZIONI	A CHI COMPETE	A CHI È DESTINATA	TEMPI	RIFERIMENTI NORMATIVI
7. Presentazione prima stesura del Piano di Gestione Forestale (Bozza)	Presentazione P.G.F. costituito da relazione tecnica, allegati e cartografia	Soggetto pubblico	Struttura regionale territoriale competente	Termine di consegna della prima bozza del P.G.F. fissato nel V.I.L. O nella o comunicazione di inizio lavori (nel rispetto dei termini fissati nell'eventuale provvedimento di concessione in caso di finanziamento pubblico)	Art. 88 e art.121, comma 1, del Regolamento regionale n. 3/2017
8. Istruttoria d'Ufficio ed accertamenti di campo	Verifica tecnica dei contenuti della Bozza Verifica in campo dei rilievi tassatori Verifica in campo dei confini particellari Verifica in campo delle caratteristiche del soprassuolo Verifica dei criteri per la fissazione ripresa reale nonché dell'entità della stessa ripresa	Struttura regionale territoriale competente	Struttura regionale territoriale competente, Soggetto privato (proprietario o incaricato)	Entro 90 giorni dalla presentazione del Piano in Bozza completo di tutta la documentazione	Art.121, commi 2, 3, 4 e 5, del Regolamento regionale n. 3/2017
9. Eventuali richieste di modifica ed integrazioni	All'esito dell'istruttoria e verifiche sia d'ufficio che in campo possono essere richieste modifiche ed integrazioni nonché disposti ulteriori accertamenti di campo	Struttura regionale territoriale competente	Soggetto privato (proprietario o incaricato)	Tempi di cui alla L. 241/90 decorrenti dal termine dei 90 giorni necessari per l'istruttoria d'Ufficio e per gli accertamenti di campo	Art.121, comma 3, del Regolamento regionale n. 3/2017
10. Approvazione in Minuta del Piano di Gestione Forestale (in caso di esito positivo delle verifiche di cui al punto 8 e/o apportate le eventuali modifiche ed integrazioni di cui al punto 9)	Comunicazione da parte della Struttura regionale territoriale competente dell'approvazione in Minuta del Piano di Gestione Forestale con dichiarazione di conformità alle norme tecniche di cui all'allegato alla DGR 585/2017 nonché richiesta dell'acquisizione dei pareri/nulla osta degli altri Enti competenti	Struttura regionale territoriale competente	Soggetto privato (proprietario o incaricato)	Tempi di cui alla L. 241/90 decorrenti dal momento della presentazione di tutta la documentazione	Art. 121, comma 5, del Regolamento regionale n. 3/2017
11. Acquisizione pareri/nulla osta degli altri Enti competenti	Nulla osta dell'Area Naturale Protetta (Parco e/o Riserva)	Parco e/o Riserva	Soggetto privato (proprietario o incaricato)	Tempi di cui alla L. 241/90 decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione	Art. 110 e art.121, comma 5, del Regolamento regionale n. 3/2017, Legge 6/12/1991, n. 394
	Parere dell'Autorità di Bacino	Autorità di Bacino			Art. 110 e art.121, comma 5, del Regolamento regionale n. 3/2017, L. 18/5/1989 n. 183
	Parere di Valutazione d'Incidenza	U.O.D. Valutazioni Ambientali - Commissione di Valutazione d'Incidenza di cui alla L.R. 16/2014			Art. 110 e art.121, comma 5, del Regolamento regionale n. 3/2017, D.P.R. 8/9/1997 n. 357, D.P.R. 12/3/2003 n. 120, Art. 6, D.lgs 152/06 (modificato dall'articolo 2, comma 3, D.lgs. n. 128/10)
	Eventuale parere del Soprintendente all'archeologia, belle arti e paesaggio,	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio			Art. 110 e art.121, comma 5, del Regolamento regionale n. 3/2017, Art. 9 del D.lgs. n. 34/2018, Art. 136, D.lgs 42/2004
	Trasmissione dei pareri alla Struttura regionale territoriale competente e/o acquisizione d'ufficio	Soggetto privato (proprietario o incaricato) e/o Struttura regionale territoriale competente			Struttura regionale territoriale competente

ATTIVITÀ	SPECIFICAZIONI	A CHI COMPETE	A CHI È DESTINATA	TEMPI	RIFERIMENTI NORMATIVI
12. Predisposizione versione definitiva del Piano di Gestione Forestale	Aquisizione, nel P.G.F., delle eventuali prescrizioni contenute nei pareri/ nulla osta di cui al punto 11	Soggetto privato (proprietario o incaricato)	Struttura regionale territoriale competente	Entro 90 giorni dal ricevimento dei pareri/nulla osta di cui al punto 11	Art.121, comma 6, del Regolamento regionale n. 3/2017
	Aggiornamento all'attualità del P.G.F.				
	Autorizzazione alla predisposizione finale del P.G.F. e trasmissione della stampa definitiva, modificata ed integrata				
	Trasmissione del P.G.F. in veste definitiva				
	In caso di finanziamento pubblico trasmissione della rendicontazione delle spese sostenute con indicazione delle economie realizzate		Amministrazione pubblica concedente il finanziamento		
13. Eventuale sospensione del procedimento istruttorio di approvazione definitiva del P.G.F.	Mancata trasmissione del P.G.F. entro il termine di cui al punto 12	Struttura regionale territoriale competente	Soggetto privato (proprietario o incaricato)	Oltre il novantesimo giorno di cui al punto 12	Art.121, comma 6, del Regolamento regionale n. 3/2017
14. Eventuale conclusione del procedimento, con esito sfavorevole (archiviazione), senza approvazione definitiva del P.G.F.	Mancata trasmissione del P.G.F. entro il termine di cui al punto 12	Struttura regionale territoriale competente	Soggetto privato (proprietario o incaricato) e Amministrazione pubblica concedente il finanziamento	Oltre 30 giorni a decorrere dalla comunicazione di sospensione del procedimento istruttorio di cui al punto 13	Art.121, comma 6, del Regolamento regionale n. 3/2017
15. Approvazione definitiva del P.G.F.	Emissione del Decreto Dirigenziale regionale	Struttura regionale territoriale competente	Soggetto privato (proprietario o incaricato) e Amministrazione pubblica concedente il finanziamento	Tempi di cui alla L. 241/90	Art.121, commi 9, 10 e 11, del Regolamento regionale n. 3/2017
	Trasmissione del P.G.F. all'Ente delegato ed agli altri Enti competenti per territorio		Enti delegati, altri Enti competenti per territorio		

(1) Strutture regionali territoriali competenti:	Provincia di Avellino	50 07 22 - U.O.D. Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa
	Provincia di Benevento	50 07 23 - U.O.D. Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali
	Provincia di Caserta	50 07 24 - U.O.D. Zootecnia e Benessere Animale
	Provincia di Napoli	50 07 25 - U.O.D. Agricoltura Urbana e Costiera
	Provincia di Salerno	50 07 26 - U.O.D. Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti